



FEASR



Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali



**PROPOSTA DI MODIFICHE AL
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020**

STATO MEMBRO: **ITALIA**

REGIONE: **PIEMONTE**

Programma:

**Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte
C(2015)7456 del 28/10/2015**

MODIFICHE TESTUALI

Base giuridica delle modifiche:

Articolo 11, lettera b), par. ii) del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 11, lettera c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Indice generale

5: Modifica M 8.1 – pioppicoltura e costi standard.....	3
6: Modifiche all’Operazione 8.3.1 – introduzione costi standard.....	16
7: Modifiche all’Operazione 8.4.1 – introduzione costi standard.....	18
8: Modifiche all’Operazione 8.5.1 – introduzione costi standard.....	20
9: Modifica all’Operazione 10.1.2 - variazione sezione fossi.....	22
10: Modifica all’Operazione 10.1.4 (azione 1) – ammissibilità delle superfici.....	27
11: Giustificazione costo forfettario per l’Operazione 16.1.1 (azione 1) e applicazione costo standard lavoro agricolo e forestale per la Misura 16.....	29
12: Collegamenti con la Piattaforma tecnologica bioeconomia del POR FESR e progetti pilota nelle filieri agricole (M 16.2).....	31
13: Aiuti di Stato - Modifiche al Capitolo 8.1 “Condizioni generali applicate a più di una misura”.....	35
14: Aiuti di Stato - Modifiche alle Misure 3 (Operazione 3.2.1), 4 (Operazioni 4.2.1, 4.3.2, 4.3.4) e 7 (Operazione 7.6.1).....	37
15: Aiuti di Stato - Modifiche al Capitolo 13.....	43
16: Correzione refuso al Capitolo 14 (demarcazione).....	48
17: Modifiche al Capitolo 18 - aggiornamento costi standard.....	49
18: Modifica del principio di selezione sui “giovani agricoltori” nell’Operazione 16.1.1: definizione di giovane agricoltore.....	51
19: Modifiche all’Operazione 10.1.8 – inserimento nuova razza.....	53

5: Modifica M 8.1 – pioppicoltura e costi standard

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La sottomisura 8.1 – *Forestazione e imboschimento*, strutturata nell'attuale versione del PSR della Regione Piemonte come unica operazione (8.1.1) – *Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli*, comprendente 3 tipologie di impianto, ha avuto la sua prima attuazione con il bando 2016, aperto l'11 aprile e chiuso il 7 giugno 2016.

Sono pervenute 68 domande di sostegno, per una superficie di impianto totale di 585 ettari. Al termine della fase istruttoria risultano ammesse 55 domande, per un totale di 483 ettari, così ripartite:

- tipologia 1 – arboricoltura a ciclo breve (pioppeti): 50 domande, sup. totale 427 ha;
- tipologia 2 - arboricoltura da legno a ciclo medio lungo (ADL): 2 domande, 11 ha;
- tipologia 3 - bosco permanente: 3 domande, 45 ha.

Si tratta di risultati non soddisfacenti, soprattutto se confrontati con i dati dell'ultimo bando della misura imboschimento realizzato in Piemonte (misura 221 - bando 2010, con 348 domande di aiuto trasmesse, di cui 254 per l'arboricoltura a ciclo medio-lungo):

- per i pioppeti, individuati dalla Regione come priorità rispetto alle altre tipologie, il calo pare essere dovuto almeno in parte alla complicata combinazione delle regole di ammissibilità (con percentuali elevate di cloni resistenti – MSA da inserire obbligatoriamente negli impianti) e dei requisiti per le fasce più alte di contributo, scaturite dalla negoziazione sul PSR nell'estate-autunno 2015;

- per l'ADL, praticamente azzerata rispetto al passato, hanno inciso pesantemente la localizzazione limitata alla pianura, le superfici minime per gli impianti più alte del passato e la durata dei premi di mancato reddito e manutenzione ridotta a 5 anni, a fronte dell'allungamento a 20 anni del periodo minimo di impegno fissato dal regolamento UE (dopo due PSR che prevedevano una durata minima degli impianti pari a 15 anni);

- per il bosco, che non ha mai interessato un alto numero di aziende per il vincolo di destinazione previsto dalle vigenti norme paesaggistico-ambientali, non si evidenziano forti differenze rispetto alla precedente programmazione.

Va inoltre sottolineato che l'aver strutturato la sottomisura come unica operazione ha avuto come conseguenza quella di avere un'unica lista di criteri di selezione e un'unica graduatoria per categorie di interventi molto differenti tra loro per caratteristiche e funzioni, ambientali ed economiche, quali appunto la pioppicoltura, l'arboricoltura da legno a ciclo medio lungo con latifoglie di pregio, la creazione di boschi permanenti; tipologie che necessiterebbero di criteri di selezione almeno in parte differenti.

Si propone perciò di rivedere sostanzialmente la scheda relativa alla sottomisura 8.1, innanzitutto riorganizzandola in 3 distinte azioni, come di seguito indicato.

Descrizione delle modifiche proposte

A) riorganizzare la sottomisura, attualmente strutturata come unica operazione con tre tipologie, in 3 azioni distinte:

- 1) arboricoltura da legno a ciclo breve (pioppicoltura);
- 2) arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo, distinta al suo interno in due specifiche sottoazioni (arboricoltura da legno e arboricoltura con specie tartufigene);
- 3) bosco permanente.

Ciascuna azione e sottoazione dovrebbe quindi avere propri criteri di selezione, graduatoria e dotazione finanziaria;

B) inserire i costi semplificati o costi standard per la determinazione dei costi di investimento, in particolare per la pioppicoltura (dove erano già in uso per la misura 221 del PSR); per le altre due azioni – che presentano un’ampia variabilità al loro interno - si è scelto di limitarli alle voci di spesa più ordinarie e standardizzabili, cioè le lavorazioni del terreno e il collocamento a dimora del materiale di impianto;

C) modificare le regole per l’ammissione ai premi annui di mancato reddito per l’azione 2:

- i) prevedendo una durata di 10 anni anziché 5 per l’arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo (sottoazione 2a);
- ii) differenziandone l’entità in base alla zona altimetrica (correlato al reddito medio ritraibile dalla coltivazione dei seminativi) e non in base alle caratteristiche del beneficiario, che possono variare nel tempo;

D) modificare le regole per l’ammissibilità e l’entità del contributo per la pioppicoltura con l’obiettivo di semplificare l’attuazione dell’operazione senza diminuirne la sostenibilità ambientale. In particolare si propone quanto segue:

i) ridurre da 4 a 2 le classi di contributo percentuale, eliminando o attenuando il peso di parametri già contemplati nei criteri di selezione (imprenditore agricolo) o già premiati con una maggiore spesa ammissibile (l’impianto “polispecifico”, con siepi perimetrali di arbusti e/o alberi di specie autoctone), prevedendo invece l’80% di contributo solo per chi utilizza almeno il 50% di cloni MSA, oppure almeno il 30% di cloni MSA se in possesso della certificazione della Gestione Forestale Sostenibile, elementi decisamente più significativi dal punto di vista della sostenibilità ambientale;

ii) rendere obbligatorio il “miscuglio clonale” con cloni MSA (non previsto nella vigente scheda di misura) per gli impianti sopra ai 5 ha, come prescrizione volta alla maggior sostenibilità ambientale; parallelamente ritoccare le soglie minime di pioppelle di cloni MSA previste per le differenti classi dimensionali degli impianti (si propone 20-30-40% rispetto gli attuali 22-33-50%), in modo che l’utilizzo prevalente di cloni MSA (minimo 50%) diventi davvero premiante, a livello di contributo %, per gli impianti di qualsiasi superficie;

iii) prevedere che i disciplinari relativi alla certificazione della gestione forestale sostenibile (standard FSC o PEFC) siano considerati come garanzia di sostenibilità ambientale, sostituendo quindi almeno in parte le prescrizioni di utilizzo di cloni MSA;

E) indicare come unico riferimento per la localizzazione degli interventi l'allegato al PSR "Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura".

Si riporta quindi di seguito alla presente scheda il testo dell'operazione 8.1.1. così revisionato; in allegato vengono inoltre inseriti i documenti relativi a metodologia di calcolo e certificazione dei costi standard.

Effetti previsti della modifica

Si prevede un maggior numero di domande per tutte le azioni, con particolare riferimento alla 2 e quindi un impatto ambientale e socio-economico più significativo, in linea con gli obiettivi previsti nel PSR per l'operazione 8.1.1.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La modifica proposta non impatta sulla congruenza con l'AdP.

8.1. Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli

Sottomisura:

8.1 - Sostegno alla forestazione/all'imboschimento

Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene l'imboschimento di terreni agricoli e non agricoli con l'utilizzo di specie legnose adatte alle condizioni stazionali e climatiche della zona interessata nel rispetto di specifici requisiti ambientali. Essa prevede, oltre alla copertura dei costi di impianto, l'erogazione di un premio annuale ad ettaro di superficie a copertura dei costi di impianto alle condizioni riportate nella sezione 8.2.8.3.1.5.

L'operazione prevede le seguenti ~~tipologie di intervento~~ **azioni**:

~~tipologia-~~ **azione 1**): impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve (durata minima di 8 anni) **per la produzione di legname di pregio**;

~~tipologia-~~ **azione 2**): impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo (durata minima di 20 anni);

~~tipologia-~~ **azione 3**): impianti ~~a finalità prevalentemente ambientale~~ **di bosco permanente** (durata minima di 20 anni, **comunque non reversibile salvo autorizzazioni ai sensi delle norme vigenti**).

Per chiarezza, si descrivono in sintesi le 3 azioni:

azione 1) impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve: è prevista la realizzazione di piantagioni temporanee con cloni di pioppo, escludendo la pioppicoltura ordinaria (monoclonale);

azione 2) impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo: l'azione sostiene la creazione di popolamenti arborei temporanei costituiti da latifoglie, con funzioni sia ambientali che produttive (legname di pregio per l'industria o tartufi). Si compone di due sottoazioni, una relativa all'arboricoltura da legno per la produzione di legname di pregio (sottoazione A), l'altra relativa all'arboricoltura con specie tartufigene (sottoazione B);

azione 3) impianti di bosco permanente: l'obiettivo è la ricostituzione di boschi planiziali, cioè popolamenti forestali naturaliformi (per composizione, struttura e densità), polifunzionali e permanenti (cioè non più passibili di trasformazione d'uso del suolo), da gestire e porre in rinnovazione con le tecniche della selvicoltura naturalistica.

L'operazione risponde prioritariamente al fabbisogno F14 (Diffondere le pratiche agricole e forestali idonee a incrementare il sequestro di carbonio) e secondariamente al fabbisogno F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio). Essa è collegata alla focus area 5E (Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale) e si pone in continuità con le azioni intraprese fin dal 1994 in attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 e successivamente confermate con la misura H del PSR 2000-2006 e con la misura 221 del PSR 2007-2013.

Tuttavia, rispetto ai precedenti periodi di programmazione, l'operazione prevede di riservare un maggior spazio all'arboricoltura da legno a ciclo breve (~~tipologia~~ **azione 1**) e di concentrare gli interventi in pianura.

La maggiore attenzione riservata all'arboricoltura da legno a ciclo breve, e in particolare alla pioppicoltura, è collegata ~~ai seguenti motivi~~ **alla sua capacità di contribuire al sequestro di carbonio, nello specifico:**

- l'impianto di pioppeti interessa nella quasi totalità le aree agricole della bassa pianura piemontese, dove prevalgono i seminativi (mais soprattutto): qui la pioppicoltura può contribuire efficacemente alla diversificazione del paesaggio in termini di arricchimento della componente arborea e alla capacità dell'agroecosistema di sequestrare carbonio;**

- lo stoccaggio di carbonio negli impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve risulta ~~più efficiente che negli impianti a ciclo medio-lungo~~, **significativo** per la rapidità di accrescimento e, nel caso del pioppo, anche per l'utilizzo del legname in manufatti ~~a lunga durata come i pannelli e i segati utilizzati in~~ arredamento ed edilizia (**durata stimata in circa 30 anni**).**

Va inoltre ricordato che la filiera del legno di pioppo a livello regionale e nazionale ha una grande importanza

economica e sociale, ma negli ultimi decenni la scarsa remuneratività ha drasticamente ridotto le superfici di tale coltura, in particolare in Piemonte (sulla base dei censimenti generali dell'agricoltura, le superfici a pioppeto sono scese da 37 mila ettari nel 1982 a 11 mila ettari nel 2010).

L'operazione non sostiene la pioppicoltura ordinaria (monoclonale) e riconosce condizioni via via più favorevoli in funzione dell'aumento del grado di: (i) qualità ambientale, per la quale è previsto il requisito della diversità clonale (con cloni a Maggiore Sostenibilità Ambientale - MSA); (ii) diversità specifica (inserimento di altre specie in accompagnamento al pioppo); (iii) sostenibilità ambientale **basata sull'adesione a sistemi di certificazione della gestione forestale sostenibile e ai disciplinari di produzione FSC e PEFC**, messi a punto **sulla base dello studio "Ecopioppo", realizzato proprio in Piemonte già nell'anno 2000**

(<http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/filiere/arboricoltura/pioppicoltura/ecocertificazione.html>)

La focalizzazione degli interventi di imboschimento in pianura (~~tipologie areali A e B~~) e secondariamente in collina è motivata dall'impatto ambientale sicuramente positivo, in tali zone, della ricostituzione di boschi e formazioni arboree. Al contrario, in montagna ~~e collina~~, dove la superficie forestale è quasi raddoppiata negli ultimi 50 anni per l'abbandono dei coltivi e dei pascoli, appare prioritario difendere gli spazi aperti dall'avanzata spontanea del bosco.

L'operazione concorre come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione, attraverso il riconoscimento di priorità all'utilizzo di materiali di moltiplicazione innovativi;
- ambiente, mediante la conformità alla Strategia nazionale di conservazione della biodiversità, **il riconoscimento di priorità e maggior intensità di aiuto nel caso di rispetto dei principi della gestione forestale sostenibile e l'inserimento nei principi per i criteri di selezione della certificazione volontaria della GFS gestione forestale sostenibile** secondo gli standard internazionali (PEFC/FSC) e ~~dell'~~ **di** utilizzo di cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale (cloni MSA);
- cambiamento climatico, mediante la conformità alla Strategia nazionale di adattamento al cambiamento climatico.

Tipo di sostegno

Il sostegno comprende:

- un contributo in conto capitale destinato a coprire, in tutto o in parte, le spese di impianto (~~tipologie azioni~~ 1, 2 e 3);
- un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo (~~tipologie azioni~~ 2, e 3);
- un premio annuale per ettaro a copertura delle spese di manutenzione (~~tipologie azioni~~ 2 e 3).

Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- parte II, sezione 2.6 degli "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2014-2020);
- legge regionale n. 4/2009 (Gestione e promozione economica delle foreste);
- **legge 752/1985 "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo"**;
- decreto legislativo n. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- **decreto legislativo n. 227/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 5"**;
- legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità);
- decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Beneficiari

Tipologia azione 1 (impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve): soggetti privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni agricoli;

Tipologia azione 2 (impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo): soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni agricoli;

Tipologia azione 3 (impianti ~~a finalità prevalentemente ambientale~~ **di bosco permanente**): soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni agricoli o non agricoli.

Nel caso di terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se il soggetto gestore di tali terreni è un ~~ente~~ **privato** **soggetto privato** o un Comune.

Costi ammissibili

- **Tipologia Azione 1** (Impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve): costi di impianto.
- **Tipologia Azione 2** (Impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo): costi di impianto, di mancato reddito e di manutenzione.
- **Tipologia Azione 3** (Impianti ~~a finalità prevalentemente ambientale~~ **di bosco permanente**): costi di impianto, di mancato reddito (limitatamente ai terreni agricoli) e di manutenzione.

La durata dei premi annui per ~~il mancato reddito e~~ la manutenzione è limitata a un periodo di:

- 5 anni per ~~la tipologia l'Azione 2~~:
- 10 anni per ~~la tipologia l'Azione 3~~.

La durata dei premi annui per il mancato reddito è la seguente:

- per l'Azione 2 - impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo:

- a) 10 anni per la sottoazione A (arboricoltura da legno per la produzione di legname di pregio);
- b) 5 anni per la sottoazione B (arboricoltura con specie tartufigene), tenendo conto dei possibili redditi ritraibili dalla produzione dei tartufi (a partire dal 6° anno);

- per l'Azione 3: 10 anni.

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario (**dopo la presentazione della domanda di aiuto**) per lavori e acquisti necessari alla corretta esecuzione degli interventi di piantagione. Le spese ammissibili sono riconducibili, in particolare, a:

- acquisto del materiale di propagazione, anche micorrizzato o colonizzato da batteri azotofissatori, sua preparazione e trasporto;
- operazioni correlate alla messa a dimora delle piante, in particolare: analisi del suolo, eventuali ripuliture dalla vegetazione preesistente all'impianto, eventuali sistemazioni idraulico-agrarie, lavorazioni agronomiche per la preparazione del terreno, tracciamento filari e apertura buche, messa a dimora del materiale di propagazione, acquisto e collocazione di pacciamatura, eventuali picchetti di segnalazione, pali tutori, protezioni individuali dalla fauna selvatica o recinzioni;
- cure colturali **effettuate entro il primo anno dell'impianto e comunque prima della presentazione della domanda di pagamento**, finalizzate a favorire la permanenza e lo sviluppo di un impianto dotato di buone caratteristiche qualitative e quantitative, in particolare: risarcimento delle fallanze, contenimento della vegetazione infestante, **eventuale** potatura, eventuale irrigazione, eventuali interventi fitosanitari;
- spese generali, relative a consulenza, progettazione e direzione dei lavori.

Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità riguardano la localizzazione degli interventi, focalizzata in pianura per le ragioni esposte nel par. Descrizione degli interventi, e i requisiti minimi in materia ambientale indicati all'art. 6 del Reg. (UE) 807/2014. In particolare:

- viene esclusa la forestazione degli habitat vulnerabili quali le torbiere e le zone umide o altre zone di elevato valore ecologico, quali i prati permanenti e i pascoli;
- specie impiegabili: a) è ammesso soltanto l'uso di latifoglie (considerate le fasce altimetriche interessate) ed è vietato l'impiego delle specie arboree invasive individuate dal regolamento forestale regionale (Allegato E al Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4); b) per gli interventi di qualsiasi superficie saranno impiegate esclusivamente specie in grado di resistere ai cambiamenti climatici e che non minacciano la biodiversità e i servizi ecosistemici né la salute umana. In particolare per ciascuna azione saranno indicate, nelle Norme di attuazione dei bandi, le specie arboree e le varietà utilizzabili, che per ciascun intervento dovranno essere scelte in base a un progetto o a una relazione tecnica, redatti tenendo conto del contesto pedologico e idrologico;
- come dettagliato nel paragrafo Informazioni specifiche della misura: per le azioni 2 e 3 saranno ammessi soltanto impianti misti; per l'azione 1 è previsto l'utilizzo di almeno il 20% di cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale (percentuale minima che sale fino al 40% per gli interventi di superficie pari o superiore ai 15 ettari) e l'obbligo di miscuglio clonale per gli impianti di almeno 5 ettari.

A. Localizzazione degli impianti

~~Gli impianti devono essere localizzati in territori di pianura (tipologie areali A e B), ad eccezione degli impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo con specie tartufigene che dovranno essere realizzati nelle aree vocate individuate dalla specifica cartografia regionale (cfr. allegato: Carta della potenzialità alla produzione del tartufo in Piemonte).~~

Per le azioni 1, 2 – sottoazione A (arboricoltura da legno) e 3 gli impianti devono essere realizzati nelle aree di pianura individuate nell'allegato al PSR 2014-20 “Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura”; la classificazione potrà essere dettagliata a livello di particella catastale secondo parametri di pendenza e altimetria che verranno definiti con D.G.R.

Per l'azione 2 - sottoazione B (arboricoltura con specie tartufigene) gli impianti devono essere realizzati nelle aree vocate, in particolare collinari, individuate dalla specifica cartografia regionale (Carta delle attitudini tartufigene del territorio piemontese, disponibile su sito web RP

<http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/filiere/tartufi/carte.html>

B. Superfici ammissibili all'imboschimento

- **Tipologia Azioni** 1 e 2: terreni agricoli (limitatamente a: seminativi e coltivazioni legnose permanenti) ~~e pioppeti~~.
- **Tipologia Azione** 3: terreni agricoli (limitatamente a: seminativi e coltivazioni legnose permanenti), ~~pioppeti~~ e terreni non agricoli.

Non sono comunque ammissibili:

- impianti su prati permanenti e pascoli;
- impianti su aree classificate come bosco ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 4/2009;
- impianti su aree con vegetazione di interesse naturalistico, come i prati magri, le brughiere, le zone umide e le torbiere e su eventuali altri ambienti preziosi per il mantenimento della biodiversità o lo stoccaggio di carbonio.

C. Spese e tipologie di impianto non ammissibili

piantagioni di alberi di Natale (**generi Abies o Picea**) o con altre conifere;

impianti a ceduo a turno breve o con specie a rapido accrescimento per la produzione di biomassa a scopo energetico,
per la **tipologia azione 1**, impianti monoclonali (pioppicoltura ordinaria).

D. Per tutte le azioni la realizzazione degli impianti sarà condizionata alla presentazione di un progetto o relazione tecnica.

E. Complementarietà ai fini EFA: le superfici imboschite da parte di soggetti privati con impianti a ciclo non breve, ai sensi dell'art. 22 del Reg. UE 1305/2013 o tramite i precedenti programmi di sviluppo rurale, se utilizzate ai sensi dell'art. 32, par. 2, lett. b), punto ii) del Reg. (UE) n. 1307/2013, subiscono una riduzione del premio per le perdite di reddito. Ciò non accade nel caso in cui l'importo corrispondente alla somma del premio per le EFA e del premio di mancato reddito sia inferiore all'importo del reddito da coltura agricola utilizzato come riferimento per il calcolo dei premi per le perdite di reddito nel corrispondente PSR.

~~In ogni caso:~~

- ~~• per la tipologia 1 non saranno finanziate piantagioni monoclonali, in particolare: a) per impianti di superficie compresa tra 1 e 4,99 ha: almeno 22% di cloni MSA sul totale delle pioppelle impiegate; b) per impianti di superficie compresa tra 5 e 14,99 ha: almeno 33% di cloni MSA; c) per impianti di superficie uguale o superiore ai 15 ha: almeno 50% di cloni MSA;~~
- ~~• per le tipologie 2 e 3, su qualsiasi superficie d'impianto, dovranno essere utilizzate almeno 3 specie arboree, la meno abbondante delle quali costituisca almeno il 10% di detta superficie d'impianto.~~

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sarà riconosciuta priorità a:

- ~~- impianti eseguiti da imprenditori agricoli;~~
- ~~- aziende che aderiscano a sistemi in possesso di certificazione della gestione forestale sostenibile;~~
- ~~- aziende con piano di gestione forestale o aderenti all'operazione Piani forestali o strumenti equivalenti nell'ambito della sottomisura 16.8;~~
- ~~• interventi realizzati in: siti della rete Natura 2000 e aree naturali protette, fasce fluviali del PAI, zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, aree di salvaguardia delle acque da destinare al consumo umano;~~
- aziende beneficiarie o aderenti ad altre operazioni o misure forestali del PSR 2014-20;**
- interventi realizzati in fasce fluviali del PAI.**

Inoltre sarà riconosciuta priorità:

- per l'azione 1 a interventi realizzati in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;**
- per l'azione 2 a interventi realizzati in: siti della rete Natura 2000, aree naturali protette, zone di salvaguardia delle acque per consumo umano, zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ed eventuali altri siti di rilevanza ambientale, e, per la sola sottoazione A, impianti policiclici (presenza sullo stesso appezzamento di piante con cicli produttivi di lunghezza differente, in grado di produrre assortimenti legnosi di pregio);**
- per l'azione 3 a interventi realizzati in: siti della rete Natura 2000, aree naturali protette, zone di salvaguardia delle acque per consumo umano, zone vulnerabili ai nitrati ed eventuali altri siti di rilevanza ambientale.**

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Tipologia Azione 1 (pioppicoltura).

Viene riconosciuta una spesa massima ammissibile di:

- euro 4.000/ha per impianti monospecifici, cioè costituiti esclusivamente da cloni di pioppo;
- euro 5.000/ha per impianti polispecifici, comprendenti anche uno o più filari, perimetrali o no, di specie autoctone, arbustive e/o arboree.

Il contributo alle spese di impianto, ~~ereseente~~ viene differenziato come segue, in relazione alla ~~progressivamente-~~ ~~maggior~~e qualità ambientale degli impianti, ~~pari a~~:

- 80% dei costi ammissibili (~~su una spesa massima ammissibile di 6.000 euro/ha~~) nei due seguenti casi: a) impianti polispecifici (~~pioppo più altre specie~~) con miscuglio clonale (mescolanza di almeno due cloni MSA costituenti ciascuno almeno il 10% e complessivamente almeno il 30% dei cloni di pioppo utilizzati nell'impianto) realizzati da ~~imprenditori agricoli titolari di~~ aziende ~~che aderiscano a sistemi~~ che al momento della presentazione della domanda di pagamento siano in possesso di certificazione della gestione forestale sostenibile; oppure b) impianti con miscuglio clonale e almeno il 50% di piante di cloni MSA sul totale delle piante di cloni di pioppo messe a dimora;
- 60% dei costi ammissibili (~~su una spesa massima ammissibile di 6.000 euro/ha~~) per impianti polispecifici realizzati da ~~altri soggetti privati~~ negli altri casi, rispettando comunque gli obblighi relativi alle percentuali minime di pioppelle di cloni MSA e di miscuglio clonale specificati al successivo par. Informazioni specifiche della misura.
- ~~70% dei costi ammissibili (su una spesa massima ammissibile di 4.000 euro/ha) per impianti monospecifici (solo cloni di pioppo) realizzati imprenditori agricoli titolari di aziende che aderiscano a sistemi di certificazione di gestione forestale sostenibile;~~
- ~~50% dei costi ammissibili (su una spesa massima ammissibile di 4.000 euro/ha) per impianti monospecifici realizzati da altri soggetti privati.~~

Tipologia Azione 2:

- contributo alle spese di impianto pari all'80% dei costi ammissibili (su una spesa massima ammissibile di 7.000 euro/ha);
- premio per la manutenzione: 600 euro/ha all'anno per una durata di 5 anni;
- premio per il mancato reddito ~~per una durata di 5 anni per gli imprenditori agricoli: 700 euro/ha all'anno per impianti realizzati in aree di pianura e 450 euro/ha per impianti realizzati in altre aree;~~
- ~~premio per il mancato reddito per una durata di 5 anni per le altre categorie di beneficiari: 250 euro/ha all'anno:~~
 - per gli impianti della sottoazione A: 600 euro/ha per un durata di 10 anni;
 - per gli impianti della sottoazione B: 300 euro/ha per un durata di 5 anni.

Tipologia Azione 3:

- contributo alle spese di impianto pari al 100% dei costi ammissibili (su una spesa massima ammissibile di 8.000 euro/ha) per gli enti pubblici o di diritto pubblico;
- contributo alle spese di impianto pari all'80% dei costi ammissibili (su una spesa massima ammissibile di 8.000 euro/ha) per le altre categorie di beneficiari;
- premio per la manutenzione: 500 euro/ha all'anno per una durata di 10 anni;
- premio per il mancato reddito: 700 euro/ha all'anno per una durata di 10 anni.

I premi per la manutenzione e le perdite di reddito non vengono riconosciuti per gli impianti a breve ciclo (~~tipologia~~ azione 1), né per le superfici di proprietà pubblica.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure
Si rimanda a quanto indicato nella sezione 8.2.8.4.1

Misure di attenuazione
Si rimanda a quanto indicato nella sezione 8.2.8.4.1

Valutazione generale della misura
Si rimanda a quanto indicato nella sezione 8.2.8.4.1

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

A) per il contributo alle spese di impianto sono stati definiti costi semplificati o costi standard specifici, in base all'art. 67 comma 1 lett. b) e comma 5 lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 (vedere Allegato al PSR "L'impiego dei costi semplificati/standard per la giustificazione del contributo alle spese di impianto per la sottomisura 8.1"). Le singole voci di costo sono state ricavate dal Prezzario per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte, consultabile alla pagina <http://www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario/index16.htm>.

Per l'azione 1 (arboricoltura da legno a ciclo breve), considerata la standardizzazione consolidata della pioppicoltura, le unità di costo standard sono riferite a tutte le voci di costo dell'investimento, e sono strutturate in base a età delle pioppelle (1 anno e 2 anni), densità del pioppeto, impianto monospecifico e polispecifico, per interventi realizzati in pianura.

Poiché i costi standard coprono tutte le voci di costo, per l'azione 1 si è ritenuto opportuno considerare ben nove fasce di densità di impianto (facendo riferimento a distanze tra le piante da mt. 8x8 a mt. 4x4): 150-165, 166-190, 191-217, 218-254, 255-301, 302-358, 359-441, 442-574, 575-650 piante/ha.

I costi standard unitari sono stati determinati anche per i cosiddetti pioppeti polispecifici, nei quali è previsto almeno un filare perimetrale di specie arbustive e/o arboree autoctone, in numero indicativo di 100 piante per ettaro.

Si riporta di seguito un esempio di unità di costo standard per la pioppicoltura: Realizzazione impianto di PIOPPETO MONOSPECIFICO: densità stimata 191-217 piante ad ettaro, distanza d'impianto indicativa 7,0 x 7,0 m., fornitura e posa di pioppelle di 2 anni. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 204 piante/ha. Costo standard 2030,19 €/ha.

Per le azioni 2 e 3, considerata l'estrema variabilità degli interventi ammissibili (specie utilizzate, tipologia del materiale vivaistico, densità di impianto, eventuale pacciamatura e protezione dalla fauna selvatica, ecc.) si sono elaborati i costi standard solo per le operazioni di preparazione del terreno e messa a dimora del materiale vivaistico; per le altre voci di costo, per lo più riferite al numero di piante effettivamente impiegate, si farà riferimento ai documenti giustificativi prodotti dai beneficiari, confrontati con il prezzario regionale di riferimento.

Per le azioni 2 e 3, quindi, i costi standard sono stati riferiti a un numero inferiore di fasce di densità di impianto:

- tre per l'arboricoltura da legno per la produzione di legname di pregio (ADL, azione 2 sottoazione A): 500-625, 626-816, 817-1000 piante/ha, facendo riferimento a densità indicative di 556, 714, 952 piante/ha;
- due per l'arboricoltura con specie tartufigene (sottoazioneB), che prevede densità relativamente basse: 238-333 e 334-500 piante/ha, facendo riferimento a densità indicative di 278 e 400 piante/ha;
- tre per il bosco permanente: 750-900, 901-1300, 1301-2000 piante/ha, cui corrispondono le seguenti densità indicative di impianto: 816 -1111-1667 piante/ha.

Si riporta un esempio per l'azione 2 – sottoazione A: Realizzazione di impianto ADL in pianura: densità stimata

625 piante ad ettaro, distanza d'impianto indicativa 4,0 x 4,0 m. Messa a dimora manuale di piantine, in terreno già lavorato (aratura, erpicatura e/o rippatura), compresi l'apertura manuale o meccanizzata di buche idonee a contenere l'apparato radicale, il reinterro, il tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi di piante, picchettamento ed ogni altro onere necessario. Costo standard 2228,29 €/ha.

Esempio per l'azione 2 – sottoazione B: Realizzazione impianto di arboricoltura con specie tartufigene in collina: 400 piante ad ettaro, distanza d'impianto indicativo 5 x 5 m. Messa a dimora manuale di piantine, in terreno già lavorato (aratura, erpicatura e/o rippatura), compresa l'apertura manuale o meccanizzata di buche idonee.

Costo standard 1355,72 €/ha.

Esempio per l'azione 3: Realizzazione di impianto di BOSCO permanente: 1111 piante ad ettaro, distanza d'impianto indicativa 3 x 3 m. Messa a dimora manuale di piantine, in terreno già lavorato (aratura, erpicatura e/o rippatura), compresi l'apertura manuale o meccanizzata di buche idonee a contenere l'apparato radicale, il reinterro, tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi di piante, picchettamento ed ogni altro onere necessario. Costo standard 2978,83 €/ha.

B) per la stima dei costi di manutenzione si è tenuto conto dei dati forniti da prezzario Regione Piemonte, impianti dimostrativi di arboricoltura da legna piemontesi, progetto nazionale di ricerca Ri.Selv.Italia;

C) i premi per le perdite di reddito sono stati calcolati da IPLA in base al reddito ~~lordo~~ dei seminativi del Piemonte, come illustrato nel documento di giustificazione dei premi (paragrafo 3.13).

Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Cfr. la sezione 8.2.8.6.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Ai fini dell'attuazione dell'operazione si considera quale “strumento equivalente” il Piano di coltura (strumento di gestione semplificato), previsto per la totalità delle superfici imboschite sostenute dal PSR.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento.

Per gli impianti della **Tipologia Azione 1 (pioppicoltura)** ~~potranno essere impiegati tutti i cloni di pioppo iscritti ai Registri dei Cloni Forestali degli Stati dell'UE; le norme di attuazione dei bandi riporteranno l'elenco dei cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale (MSA)~~ **si stabiliscono i seguenti obblighi:**

A) per le aziende non certificate per la gestione forestale sostenibile (GFS):

1) per impianti di superficie in domanda compresa tra 2 e 4,99 ha è obbligatorio l'uso di almeno il 20% di cloni MSA sul totale delle pioppelle impiegate;

2) per impianti di superficie compresa tra 5 e 14,99 ha è obbligatorio l'utilizzo di un miscuglio clonale, comprendente almeno due cloni MSA costituenti ciascuno almeno il 10% e complessivamente almeno il 30% dei cloni di pioppo utilizzati nell'impianto;

3) per impianti di superficie uguale o superiore ai 15 ha è obbligatorio l'impiego di almeno il 40 % di cloni MSA

in miscuglio clonale, come sopra definito;

B) in alternativa, per le aziende che abbiano conseguito la certificazione della gestione forestale sostenibile (GFS) secondo gli standard FSC o PEFC, è obbligatorio l'utilizzo negli impianti di almeno due cloni, di cui almeno uno MSA: in proporzione minima pari al 10% di cloni MSA sul totale delle piante impiegate per impianti al di sotto dei 15 ha, al 20% di cloni MSA sul totale delle piante impiegate per impianti di superficie uguale o superiore ai 15 ha.

~~Per gli impianti di tipologia 2 e 3 e per quelli polispecifici di tipologia 1 potranno essere utilizzate specie o generi di latifoglie arboree autoctone, naturalizzate o esotiche (purché non classificate come invasive dal regolamento forestale regionale), in particolare: Acer campestre, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Alnus spp., Carpinus betulus, Castanea sativa, Celtis australis, Fraxinus spp., Juglans spp., Malus sylvestris, Morus alba, Ostrya carpinifolia, Populus spp., Prunus avium, Prunus padus, Pyrus pyraister, Quercus cerris, Quercus petraea, Quercus pubescens, Quercus robur, Salix alba, Sorbus spp., Tilia spp., Ulmus spp.~~

Per gli impianti dell'azione 2 (arboricoltura a ciclo medio-lungo) si stabiliscono i seguenti obblighi:

A) sottoazione *Arboricoltura da legno*: gli impianti dovranno essere costituiti da almeno 3 specie di latifoglie arboree scelte tra quelle riportate indicate dalle Norme di attuazione dei bandi, delle quali almeno due utilizzate come "piante principali" dell'impianto (comprese le eventuali "accessorie paracadute") e almeno una come "accessoria".

Per gli impianti potranno essere utilizzate specie o generi di latifoglie arboree autoctone, naturalizzate o esotiche (purché non classificate come invasive dal regolamento forestale regionale), in particolare: *Acer spp.*, *Fraxinus spp.*, *Malus sylvestris*, *Populus spp.*, *Prunus avium*, *Pyrus pyraister*, *Quercus spp.*, *Sorbus spp.*, *Tilia spp.*.

B) sottoazione *Arboricoltura con specie tartufigene*: dovranno essere utilizzate:

- per gli impianti di superficie in domanda inferiore ai 5 ha, almeno 2 specie di latifoglie arboree, la meno abbondante delle quali costituisca almeno il 10% delle piante utilizzate nell'impianto, scelte tra quelle che saranno elencate nelle Norme di attuazione;

- per gli impianti di superficie in domanda superiore ai 5 ha, almeno 3 specie arboree.

Le specie o generi utilizzabili sono in particolare: *Ostrya carpinifolia*, *Populus spp.*, *Quercus spp.*, *Salix alba*, *Tilia spp.*

Per gli impianti dell'azione 3 (bosco permanente), allo scopo di costituire popolamenti il più possibile in equilibrio con le condizioni ambientali della stazione d'impianto potranno essere impiegate solo specie autoctone, in numero minimo di 5, delle quali almeno 3 arboree e almeno 2 arbustive, che saranno elencate nelle Norme di attuazione dei bandi.

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Le norme di attuazione dei bandi, in coerenza in particolare con i requisiti ambientali minimi di cui all'art. 6 del regolamento (UE) n. 807/2014, preciseranno:

- il numero minimo e massimo di piante per ettaro da impiegare per ciascuna tipologia;
- le specie utilizzabili, che comunque dovranno essere adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona;
- i cloni MSA di pioppo, indicati in elenchi predisposti da centri di ricerca riconosciuti;
- la superficie minima, per domanda e per singolo appezzamento, e massima ammissibile all'impianto ~~per le tipologie 2~~
~~e 3~~;
- le modalità di progettazione e realizzazione degli impianti;
- gli obblighi e gli impegni di manutenzione delle piantagioni da parte del beneficiario.

6: Modifiche all'Operazione 8.3.1 – introduzione costi standard

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L'operazione 8.3.1 (Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici) prevede investimenti che vanno oltre le ordinarie pratiche selvicolturali: l'abbandono favorisce le condizioni idonee al manifestarsi del pericolo naturale e pertanto è necessario intervenire in un'ottica preventiva (ad esempio riduzione del carico di combustibile, cioè della biomassa legnosa morta, a prevenzione degli incendi). Gli investimenti si svolgono in ambiti territoriali sovente difficili (ad esempio a causa delle pendenze) che, tra l'altro, favoriscono il manifestarsi di un evento calamitoso (ad esempio la valanga) o accentuano la gravità dell'evento (ad esempio la velocità di propagazione di un incendio boschivo). L'orografia e le distanze, inoltre, rendono problematico l'accesso ai luoghi di intervento.

Le voci previste dal prezzario regionale attualmente vigente, riferendosi a condizioni ambientali medie, possono non essere esaustive dal punto di vista tecnico e insufficienti in termini di costi calcolati. Ne consegue il ricorso, da parte dei richiedenti il sostegno, ad analisi prezzi non sempre facilmente valutabili e verificabili in termini di congruità e correttezza del costo esposto.

Descrizione delle modifiche proposte

Il testo dell'operazione 8.3.1 viene così integrato al paragrafo 8.2.8.3.2.10 "Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso":

Sono stati definiti costi semplificati o costi standard specifici, in base all'art. 67 comma 1 lett. b) e comma 5 lettera a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 (vedere Allegato al PSR "Proposta di metodologia di Unità di Costi Standard (UCS) per Operazioni della Misura 8 del PSR 2014-20").

Per la definizione e quantificazione dei costi standard è stato conferito apposito incarico a IPLA spa.

La metodologia ha seguito le seguenti fasi:

- **individuazione di un numero limitato di operazioni selvicolturali (interventi di miglioramento e interventi di ripristino);**
- **definizione, per ciascun tipo di intervento, di un costo base di riferimento, ottenuto con medie ponderate dai valori del prezzario della Regione Piemonte - 2016;**
- **definizione di coefficienti di incremento da applicare ai valori del punto precedente. Tali coefficienti tengono conto di 3 fattori:**
 - **la raggiungibilità del sito di intervento rispetto alla viabilità silvo-pastorale (la c.d. difficoltà),**

- la morfologia della zona percorsa dall'intervento, in particolare per quanto riguarda la pendenza media (la c.d. accessibilità del sito),
 - lo stadio di sviluppo del soprassuolo, che incide sui tempi di esecuzione delle singole operazioni (la c.d. intensità);
- definizione del valore economico delle operazioni di esbosco che concorre, qualora previsto e/o eseguibile, nella definizione dell'UCS finale dell'intervento.

La metodologia di calcolo e i costi standard sono certificati da Liguria Ricerche s.p.a. (Allegato al PSR "Certificazione Unità di Costi Standard (UCS) per Operazioni della Misura 8 del PSR 2014-20").

Laddove le operazioni non siano riconducibili a costi standard, si potrà ricorrere al prezzario della Regione Piemonte o, se le attività non siano ivi comprese, alla presentazione di analisi prezzi eseguite sulla base delle singole voci del prezzario della Regione Piemonte o, in loro assenza, alla presentazioni di preventivi.

In entrambi i casi, le spese sostenute dovranno essere corredate, in fase di rendicontazione, da idonea documentazione giustificativa.

I costi standard non trovano attuazione nel caso in cui il beneficiario sia tenuto al rispetto delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori.

Effetti previsti della modifica

La modifica concorre ad attenuare il rischio legato alla valutazione della ragionevolezza dei costi (R2) fornendo ai richiedenti un prezzario certificato più esaustivo di quello tradizionale, limitando il ricorso a preventivi non sempre facilmente confrontabili tra loro.

Inoltre, si prevede di ottenere una semplificazione contabile ed amministrativa sia da parte del beneficiario del contributo, che deve predisporre la rendicontazione delle spese sostenute per realizzare l'investimento, sia da parte della Pubblica Amministrazione, che può svolgere istruttorie sulle domande di pagamento più semplici e veloci, con parametri finanziari di riferimento certi e fissi.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La proposta non modifica la congruenza con l'AdP.

7: Modifiche all'Operazione 8.4.1 – introduzione costi standard

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L'operazione 8.4.1 (Ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici) prevede investimenti che vanno oltre le ordinarie pratiche selvicolturali: l'abbandono favorisce le condizioni idonee al manifestarsi del pericolo naturale rendendo, in seguito, necessario l'intervento di ripristino.

Gli investimenti si svolgono in ambiti territoriali sovente difficili (ad esempio a causa delle pendenze) che, tra l'altro, favoriscono il manifestarsi di un evento calamitoso (ad esempio una valanga) o accentuano la gravità dell'evento (ad esempio la velocità di propagazione di un incendio boschivo). L'orografia e le distanze, inoltre, rendono problematico l'accesso ai luoghi di intervento.

Le voci previste dal prezzario regionale attualmente vigente, riferendosi a condizioni ambientali medie, possono non essere esaustive dal punto di vista tecnico e insufficienti in termini di costi calcolati. Ne consegue il ricorso, da parte dei richiedenti il sostegno, ad analisi prezzi non sempre facilmente valutabili e verificabili in termini di congruità e correttezza del costo esposto.

Descrizione delle modifiche proposte

Il testo dell'operazione 8.4.1 viene così integrato al paragrafo 8.2.8.3.3.10 "Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso":

Sono stati definiti costi semplificati o costi standard specifici, in base all'art. 67 comma 1 lett. b) e comma 5 lettera a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 (vedere Allegato al PSR "Proposta di metodologia di Unità di Costi Standard (UCS) per Operazioni della Misura 8 del PSR 2014-20").

Per la definizione e quantificazione dei costi standard è stato conferito apposito incarico a IPLA spa.

La metodologia ha seguito le seguenti fasi:

- **individuazione di un numero limitato di operazioni selvicolturali (interventi di miglioramento e interventi di ripristino);**
- **definizione, per ciascun intervento, di un costo base di riferimento, ottenuto con medie ponderate dai valori del prezzario della Regione Piemonte - 2016;**
- **definizione di coefficienti di incremento da applicare ai valori del punto precedente. Tali coefficienti tengono conto di 3 fattori:**
 - **la raggiungibilità del sito di intervento rispetto alla viabilità silvo-pastorale (la c.d. difficoltà),**
 - **la morfologia della zona percorsa dall'intervento, in particolare per quanto riguarda la pendenza media (la c.d. accessibilità del sito),**

- lo stadio di sviluppo del soprassuolo che incide sui tempi di esecuzione delle singole operazioni (la c.d. intensità);
- definizione del valore economico delle operazioni di esbosco che concorre, qualora previsto e/o eseguibile, nella definizione dell'UCS finale dell'intervento.

La metodologia di calcolo e i costi standard sono certificati da Liguria Ricerche s.p.a. (Allegato al PSR “Certificazione Unità di Costi Standard (UCS) per Operazioni della Misura 8 del PSR 2014-20”).

Laddove le operazioni non siano riconducibili a costi standard, si potrà ricorrere al prezzario della Regione Piemonte o, se le attività non siano ivi comprese, alla presentazione di analisi prezzi eseguite sulla base delle singole voci del prezzario della Regione Piemonte o, in loro assenza, alla presentazioni di preventivi. In entrambi i casi, le spese sostenute dovranno essere corredate, in fase di rendicontazione, da idonea documentazione giustificativa.

I costi standard non trovano attuazione nel caso in cui il beneficiario sia tenuto al rispetto delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori.

Effetti previsti della modifica

La modifica concorre ad attenuare il rischio legato alla valutazione della ragionevolezza dei costi (R2) fornendo ai richiedenti un prezzario certificato più esaustivo di quello tradizionale, limitando il ricorso a preventivi non sempre facilmente confrontabili tra loro.

Inoltre, si prevede di ottenere una semplificazione contabile ed amministrativa sia da parte del beneficiario del contributo, che deve predisporre la rendicontazione delle spese sostenute per realizzare l'investimento, sia da parte della Pubblica Amministrazione, che può svolgere istruttorie sulle domande di pagamento più semplici e veloci, con parametri finanziari di riferimento certi e fissi.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno.

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La proposta non modifica la congruenza con l'AdP.

8: Modifiche all'Operazione 8.5.1 – introduzione costi standard

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L'operazione 8.5.1 (Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali) prevede investimenti che vanno oltre le ordinarie pratiche selvicolturali: l'abbandono, abbinato ai cambiamenti climatici, rende gli ecosistemi forestali fragili, con ridotte capacità di resistenza e resilienza ai fattori di disturbo. Ne sono un esempio i boschi di castagno ormai abbandonati, con ceppaie instabili e soggette a ribaltamento date le dimensioni raggiunte dai polloni; fenomeni climatici estremi, come violenti temporali, innescano estesi fenomeni erosivi.

Gli investimenti si svolgono in ambiti territoriali sovente difficili, ad esempio a causa della pendenza e dell'orografia, e inoltre le distanze dalle piste rendono problematico anche l'accesso ai luoghi che necessitano di intervento.

Le voci previste dal prezzario regionale attualmente vigente, riferendosi a condizioni ambientali medie, possono non essere esaustive dal punto di vista tecnico e sufficienti in termini di costi calcolati. Ne consegue il ricorso, da parte dei richiedenti il sostegno, ad analisi prezzi non sempre facilmente valutabili e verificabili in termini di congruità e correttezza del costo esposto.

Descrizione delle modifiche proposte

Il testo dell'operazione 8.5.1 viene così integrato al paragrafo 8.2.8.3.4.10 "Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso":

Sono stati definiti costi semplificati o costi standard specifici, in base all'art. 67 comma 1 lett. b) e comma 5 lettera a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 (vedere Allegato al PSR "Proposta di metodologia di Unità di Costi Standard (UCS) per Operazioni della Misura 8 del PSR 2014-20").

Per la definizione e quantificazione dei costi standard è stato conferito apposito incarico a IPLA spa.

La metodologia ha seguito le seguenti fasi:

- individuazione di un numero limitato di operazioni selvicolturali (interventi di miglioramento e interventi di ripristino);**
- definizione, per ciascun intervento, di un costo base di riferimento, ottenuto con medie ponderate dai valori del prezzario della Regione Piemonte - 2016;**
- definizione di coefficienti di incremento da applicare ai valori del punto precedente. Tali coefficienti tengono conto di 3 fattori:**

- la raggiungibilità del sito di intervento rispetto alla viabilità silvo-pastorale (la c.d. difficoltà),
 - la morfologia della zona percorsa dall'intervento, in particolare per quanto riguarda la pendenza media (la c.d. accessibilità del sito),
 - lo stadio di sviluppo del soprassuolo che incide sui tempi di esecuzione delle singole operazioni (la c.d. intensità);
- definizione del valore economico delle operazioni di esbosco che concorre, qualora previsto e/o eseguibile, nella definizione dell'UCS finale dell'intervento.

La metodologia di calcolo e i costi standard sono certificati da Liguria Ricerche s.p.a. (Allegato al PSR “Certificazione Unità di Costi Standard (UCS) per Operazioni della Misura 8 del PSR 2014-20”).

Laddove le operazioni non siano riconducibili a costi standard, si potrà ricorrere al prezzario della Regione Piemonte o, se le attività non siano ivi comprese, alla presentazione di analisi prezzi eseguite sulla base delle singole voci del prezzario della Regione Piemonte o, in loro assenza, alla presentazioni di preventivi.

In entrambi i casi, le spese sostenute dovranno essere corredate, in fase di rendicontazione, da idonea documentazione giustificativa.

I costi standard non trovano attuazione nel caso in cui il beneficiario sia tenuto al rispetto delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori.

Effetti previsti della modifica

La modifica concorre ad attenuare il rischio legato alla valutazione della ragionevolezza dei costi (R2) fornendo ai richiedenti un prezzario certificato più esaustivo di quello tradizionale, limitando il ricorso a preventivi non sempre facilmente confrontabili tra loro.

Inoltre, si prevede di ottenere una semplificazione contabile ed amministrativa sia da parte del beneficiario del contributo, che deve predisporre la rendicontazione delle spese sostenute per realizzare l'investimento, sia da parte della Pubblica Amministrazione, che può svolgere istruttorie sulle domande di pagamento più semplici e veloci, con parametri finanziari di riferimento certi e fissi.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno.

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La proposta non modifica la congruenza con l'AdP.

9: Modifica all'Operazione 10.1.2 - variazione sezione fossi

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L'operazione 10.1.2 (Interventi a favore della biodiversità nelle risaie) prevede come impegno facoltativo la creazione di fossi di sezione maggiore rispetto all'impegno di base, al fine di mantenere una maggiore riserva d'acqua durante le fasi di asciutta della risaia. Tale impegno facoltativo è stato attivato in misura molto limitata dai risicoltori aderenti all'impegno di base, a causa della profondità di scavo richiesta.

Nell'intento di rendere accessibile a un più vasto numero di aziende un livello di impegno superiore a quello di base, si propone di introdurre nell'impegno facoltativo un'opzione che consenta di realizzare fossi di dimensioni intermedie fra l'impegno di base e l'attuale impegno facoltativo.

Descrizione delle modifiche proposte

> 8.2.9.3.2.1- Descrizione del tipo di intervento

(...)

Impegni aggiuntivi

(...)

4) *Realizzazione di un fosso di sezione maggiore rispetto all'impegno di base.*

La prima frase viene modificata nel modo seguente:

<< Al fine di incrementare gli effetti favorevoli alla biodiversità dell'impegno di base, ~~l'impegno~~ **si** richiede di realizzare in ogni anno del periodo di impegno, all'interno di ciascuna camera di risaia oggetto dell'intervento facoltativo, lungo uno o più lati:

a) un fosso di almeno 60 cm di larghezza (lato maggiore, posto in alto, della sezione trapezoidale) e 60 cm di profondità, per una lunghezza minima di 100 m per ettaro;

oppure

b) un fosso di almeno 80 cm di larghezza (lato maggiore, posto in alto, della sezione trapezoidale) e 100 cm di profondità, per una lunghezza minima di ~~almeno~~ 100 m per ettaro. >>

> paragrafo 8.2.9.3.2.8 – Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

(...)

Impegni facoltativi – Importo annuale €/ha

(...)

<< • Realizzazione di un fosso di sezione maggiore: ~~250 €/ha~~

- a) fosso di 60 cm di larghezza e 60 cm di profondità: 55 €/ha;
- b) fosso di 80 cm di larghezza e 100 cm di profondità: 235 €/ha >>

> Allegato al PSR: Tabella di sintesi degli impegni della misura 10

Operazione 10.1.2

La prima cella dell'ultima riga viene modificata nel modo seguente:

<< *Impegno aggiuntivo 4: Mantenimento di un fosso di sezione maggiore rispetto all'impegno di base.* In ogni anno del periodo di impegno, deve essere realizzato:

A) un fosso di sezione trapezoidale, largo almeno 60 cm e profondo almeno 60 cm, per una lunghezza di almeno 100 m per ettaro di risaia;

oppure

B) un fosso di sezione trapezoidale, largo almeno 80 cm e profondo almeno 100 cm, per una lunghezza di almeno 100 m per ettaro di risaia. >>

> Allegato al PSR: Giustificazione dei premi per le misure a superficie

3.9 Giustificazione dei premi per l'operazione 10.1.2 – Interventi a favore della biodiversità nelle risaie.

Intervento aggiuntivo: realizzazione di un fosso di sezione maggiore rispetto all'impegno di base.

3.9.1. Descrizione degli impegni

La prima frase viene modificata nel modo seguente:

<< L'impegno prevede la realizzazione:

A) di un fosso di almeno 60 cm di larghezza (lato maggiore, posto in alto, della sezione trapezoidale) e 60 cm di profondità

oppure

B) di un fosso di almeno 80 cm di larghezza (lato maggiore, posto in alto, della sezione trapezoidale) e 100 cm di profondità.>>

(...)

3.9.2. Giustificazione dei premi

Il paragrafo viene modificato come segue:

<< A) Fosso di 60 cm di larghezza e 60 cm di profondità:

	unità di misura	quantità/unità di misura	costo/unità di misura	importo
scavo del fosso trapezoidale delle dimensioni prescritte	ore macchina /ha	1,5	68,50	102,75
rifinitura solco a mano e controllo infestanti di ripa	ore uomo/ha	2	11,10	22,20
perdita di produzione per riduzione della superficie	t/ha	0,006	450	$8 \cdot 0,006 \cdot 450 = 21,60$
perdita di produzione del 20% nella fascia di 5 m lungo il solco per concentrazione del punteruolo	t/ha	0,05	450	$1,6 \cdot 0,05 \cdot 450 = 36,00$
totale premio giustificabile (a)				182,55
premio impegno di base (b)				125,00
Premio giustificabile per impegno aggiuntivo (a-b)				57,55
Premio impegno aggiuntivo				55,00

1) Scavo del fosso, che ha volume pari a circa il 50% in più del fosso di dimensioni ordinarie (impegno base):
1,5 ore/ha

2) rifinitura del solco a mano e controllo delle infestanti di ripa: la stessa dell'impegno di base

2) Mancato reddito: lo stesso dell'impegno di base

3) Perdita di reddito 20% per concentrazione del punteruolo sulla fascia di 5 m attorno al fosso: la stessa dell'impegno di base

TOTALE: $102,75 + 22,20 + 21,60 + 36,00 = 182,55$ €/ha.

B) Fosso di 80 cm di larghezza e 100 cm di profondità:

	unità di misura	quantità/unità di misura	costo/unità di misura	importo
scavo del fosso trapezoidale delle dimensioni prescritte	ore macchina/ha	4	68,50	274,00
rifinitura solco a mano e controllo infestanti di ripa	ore uomo/ha	2	11,10	22,20
perdita di produzione per riduzione della superficie	t/ha	0,008	450	$8 \cdot 0,008 \cdot 4,50 = 28,80$
perdita di produzione del 20% nella fascia di 5 m lungo il solco per concentrazione del punteruolo	t/ha	0,05	450	$1,6 \cdot 0,05 \cdot 450 = 36,00$
totale premio giustificabile (a)				361,00
premio impegno di base (b)				125,00
Premio giustificabile per impegno aggiuntivo (a-b)				236,00
premio proposto impegno aggiuntivo				250,00 235,00

1) Scavo del fosso, che ha volume minimo circa quadruplo rispetto al fosso di dimensioni ordinarie (impegno base): 4 ore/ha

2) rifinitura del solco a mano e controllo delle infestanti di ripa: si assume la stessa dell'impegno di base

2) Mancato reddito su 80 mq anziché su 60: $8t/ha \cdot 450€/t \cdot 0,008 = 28,80€/ha$

3) Perdita di reddito 20% per concentrazione del punteruolo sulla fascia di 5 m attorno al fosso: 36,00€/ha

TOTALE: $274,00 + 22,20 + 28,80 + 36,00 = 361,00€/ha$.>>

> Viene di conseguenza modificato l'Allegato al PSR relativo alla certificazione dei premi per le misure a superficie

Effetti previsti della modifica

La modifica tende ad incrementare i benefici ambientali connessi all'impegno di base, attraverso una modulazione dell'impegno facoltativo che lo renda accessibile a un più ampio numero di risicoltori.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La proposta non modifica la congruenza con l'AdP.

10: Modifica all'Operazione 10.1.4 (azione 1) – ammissibilità delle superfici

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L'azione 10.1.4/1 (conversione di seminativi in foraggiere permanenti) è applicabile a superfici investite a seminativi nel quinquennio precedente l'anno di assunzione dell'impegno. L'intervento può essere attuato anche su superfici che siano state oggetto dell'analoga azione 214.4 del PSR 2007-2013.

Le linee guida della Commissione europea relative ai prati permanenti (DS-EGDP-2015-02_FINAL), evidenziano che le superfici oggetto di impegni agroambientali che comportano la trasformazione di seminativi in prati permanenti mantengono il proprio stato di seminativi durante il periodo di attuazione dell'impegno e al termine di questo, indipendente dal fatto che possano fornire o meno una produzione.

Si ritiene quindi opportuno indicare espressamente nei criteri di ammissibilità dell'azione 10.1.4/1 che l'intervento è applicabile, oltre che alle superfici in precedenza interessate dall'azione 214.4, anche a quelle già oggetto del ritiro ventennale di seminativi dalla produzione ai sensi del programma regionale di attuazione del regolamento (CEE) n. 2078/1992. Ciò al fine di evitare il rischio che alla scadenza dell'impegno ventennale le superfici ritirate dalla produzione tornino a essere investite a seminativi più impattanti sotto il profilo ambientale, rispetto alle colture foraggiere permanenti richieste dall'azione 10.1.4/1.

Il sostegno dell'azione compensa un costo opportunità consistente nel sacrificio economico che l'agricoltore dovrebbe sostenere coltivando foraggiere permanenti su terreni altrimenti investiti a seminativo. Nella giustificazione del premio è implicitamente valutato il costo opportunità mediante il confronto del margine lordo medio dei seminativi con quello del prato permanente.

Descrizione delle modifiche proposte

> 8.2.9.3.4.6 - Condizioni di ammissibilità

Azione 1 (conversione di seminativi in foraggiere permanenti)

Il secondo capoverso viene modificato come segue:

<< In particolare, l'intervento può essere applicato anche a superfici che nella scorsa programmazione siano state oggetto dell'analogo intervento 214.4 **del PSR 2007-2013 o del ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione ai sensi del programma regionale attuativo del regolamento (CEE) n. 2078/1992, a condizione che i relativi impegni siano terminati**, poiché tali superfici mantengono il proprio stato di seminativi durante il periodo di attuazione dell'impegno agroambientale e al termine di questo, come precisato dalla Commissione nelle linee guida relative ai prati permanenti contenute nel documento " DS-EGDP-2015-02_FINAL". >>

Effetti previsti della modifica

In terreni già oggetto del ritiro ventennale di seminativi dalla produzione, la modifica tende a favorire attraverso il sostegno dell'azione 10.1.4/1 una destinazione colturale più favorevole all'ambiente di quella che tenderebbe a verificarsi alla scadenza del precedente periodo di impegno.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La proposta non modifica la congruenza con l'AdP.

11: Giustificazione costo forfettario per l'Operazione 16.1.1 (azione 1) e applicazione costo standard lavoro agricolo e forestale per la Misura 16

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

1) Operazione 16.1.1 (Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI): la sezione 8.2.15.3.1.8. "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)" del PSR approvato stabilisce, nell'Azione 1, una sovvenzione di 15.000 euro erogata in forma forfettaria, come previsto dal paragrafo 1, lettera c) dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Tuttavia, per mero errore materiale, nell'attuale testo vigente del PSR non sono presenti né la metodologia di calcolo né la certificazione di tale spesa forfettaria. Si ritiene quindi opportuno allegare tali documenti.

2) Misura 16 (Cooperazione): si considera funzionale applicare il costo standard del lavoro dell'agricoltore e dell'operatore forestale non solo all'Azione 1 (come proposto nel punto 1) ma a tutta la misura 16: a tal fine, si ritiene di allegare al PSR un ulteriore file che riporta gli stessi dati del documento di calcolo citato al punto 1, limitatamente al costo orario del lavoro agricolo, e in aggiunta i calcoli relativi al lavoro dell'operatore forestale; è necessario inoltre allegare il corrispondente documento di certificazione.

Descrizione delle modifiche proposte

1) Il testo dell'operazione 16.1.1 viene così integrato al paragrafo 8.2.15.3.1.8. "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)":

Azione 1: sovvenzione di 15.000 euro erogata in forma forfettaria, come previsto dal paragrafo 1, lettera c) dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 **(vedere Allegati al PSR "Calcolo per la determinazione della somma forfettaria - € 15.000,00 – PSR 2014-2020 - 16.1.1 – Azione 1" e "Certificazione della somma forfettaria - € 15.000,00 – PSR 2014-2020 - 16.1.1 – Azione 1")**.

Al PSR vengono quindi allegati i due documenti citati.

2) Il testo della misura 16 (parte generale) viene così integrato al paragrafo 8.2.15.5 "Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso":

A tutta la misura 16 viene applicato il costo standard del lavoro dell'agricoltore e dell'operatore forestale, come previsto dal paragrafo 1, lettera b) dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 (vedere Allegati al PSR "Calcolo per la determinazione del costo del lavoro dell'agricoltore e dell'operatore forestale PSR 2014-2020 – Misura 16" e "Certificazione del costo del lavoro dell'agricoltore e dell'operatore forestale PSR 2014-2020 – Misura 16").

Al PSR vengono quindi allegati i due documenti citati.

Effetti previsti della modifica

Facilitare l'applicazione dei costi semplificati previsti nella misura 16.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La modifica proposta tiene conto di quanto previsto nell'AdP.

12: Collegamenti con la Piattaforma tecnologica bioeconomia del POR FESR e progetti pilota

nelle filiere agricole (M 16.2)

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La strategia di specializzazione intelligente (S3) della Regione Piemonte identifica esplicitamente, tra i settori di innovazione intelligente, la Chimica Verde/Cleantech e l'Agroalimentare e, per tali ambiti, individua come una delle sfide più attuali la creazione di ecosistemi produttivi "circolari" sul territorio regionale all'interno del contesto della bioeconomia, favorendo la transizione da un sistema economico energivoro, basato sulle risorse fossili non rinnovabili e con accentuato impatto ambientale, a un sistema più sostenibile fondato su un utilizzo razionale ed integrale delle risorse biologiche.

Tale approccio potrebbe trovare giovamento dallo sfruttamento delle complementarità e delle sinergie esistenti nei due programmi piemontesi POR FESR e PSR FEASR, in particolare, attraverso l'attivazione di bandi coordinati che interessino la Piattaforma tecnologica Bioeconomia (POR FESR - Asse I Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione. Obiettivo specifico I.1b.2. Azione I.1b.2.2) e l'operazione 16.2.1 del PSR.

Poiché la scheda dell'operazione 16.2.1 contempla interventi sia in campo agricolo che in campo forestale e non prevede un approccio complementare al POR FESR come sopra descritto, sorge la necessità di modificare la scheda al fine di favorire tale tipo di approccio.

Inoltre il tessuto di imprenditoria agricola regionale ha formato una filiera agroalimentare di rilievo europeo, capace di gestire flussi di innovazione che rispondano alle esigenze della distribuzione, della trasformazione e del consumo, consentendo di posizionare i prodotti piemontesi su fasce alte di mercato.

L'agricoltura piemontese è in questi anni impegnata a cogliere le opportunità offerte dalla richiesta di sicurezza alimentare, di tracciabilità del processo produttivo, di valorizzazione del prodotto in chiave dietetica e salutistica, nonché del binomio prodotto-territorio. La capacità di innovare in sintonia con le esigenze della distribuzione e del consumo è la chiave per inserirsi con successo nel dinamico mercato "globalizzato". È necessario un approccio che si faccia carico delle problematiche segnalate dal mondo produttivo, affrontando la gestione complessiva del sistema colturale e garantendo al contempo la sostenibilità ambientale del sistema stesso.

Sorge pertanto la necessità di modificare la scheda al fine di favorire tale tipo di approccio.

Descrizione delle modifiche proposte

La modifica della scheda dell'operazione prevede la differenziazione in tre diverse Azioni: l'Azione 1 che corrisponde a quanto attualmente previsto alla scheda approvata; l'Azione 2 che viene introdotta al fine di rendere possibile l'approccio complementare tra POR FESR e PSR FEASR; l'Azione 3 per attuare progetti pilota di innovazione.

Inoltre si aggiornano i riferimenti normativi e i principi di selezione per tenere conto delle peculiarità delle Azioni 2 e 3.

Per ragioni di chiarezza, si riporta di seguito, nella sua interezza, il testo di ciascuna sezione della scheda modificata, indicando in blu grassetto il testo aggiunto e in rosso barrato il testo eliminato.

8.2.15.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene la realizzazione di interventi volti a:

- promuovere l'uso efficiente delle risorse, la redditività, la produttività, la competitività, la riduzione delle emissioni, il rispetto dell'ambiente e la resilienza climatica **nelle filiere agricole**, nei settori forestale e dell'economia montana, anche attraverso progetti di ricomposizione fondiaria;
- contribuire all'approvvigionamento regolare e sostenibile di prodotti forestali (legno e altri prodotti del bosco) aumentando il livello di cooperazione tra produttori e trasformatori del settore;
- migliorare i metodi di tutela dell'ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi, promuovendo la gestione sostenibile delle risorse.

L'operazione contribuisce al fabbisogno F7 (Sviluppare forme di integrazione orizzontale e verticale nelle filiere agroalimentari, no food e forestali). Oltre che alla focus area 1B, essa è collegata prioritariamente alla focus area 5C (favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia) e secondariamente le focus area 1A, 3A e 6B.

Inoltre, l'operazione contribuisce come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione, sia nel metodo (finanziamento dei progetti pilota) che nel merito relativamente all'adozione di soluzioni innovative (di prodotto, di processo e organizzative);
- ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi nella misura in cui i progetti affronteranno tali tematiche.

L'operazione è articolata in tre azioni:

Azione 1) Progetti pilota nel settore forestale;

Azione 2) Piattaforma tecnologica bioeconomia;

Azione 3) Progetti pilota nelle filiere agricole.

8.2.15.3.2.3 Collegamenti con altre normative

- Sezioni 2.6, 2.9 e 3.10 degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- regolamento (UE) n. 1407/2013;
- regolamento (UE) n. 1408/2013;

- **decisione C(2015) n. 922 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma operativo regionale FESR della Regione Piemonte, per il periodo 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".**

8.2.15.3.2.7 Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- potenzialità della proposta progettuale in termini di capacità di risoluzione delle problematiche affrontate;
- qualità della proposta progettuale (chiarezza, logicità, completezza, organizzazione delle attività, etc.);
- congruità del partenariato in rapporto agli obiettivi del progetto;
- ~~impatto territoriale in termini di superficie e numero di operatori coinvolti.~~

Con specifico riferimento al solo comparto forestale:

- **impatto territoriale in termini di superficie e numero di operatori coinvolti;**
- superficie forestale e numero di imprese;
- presenza di soggetti certificati per la gestione forestale sostenibile;
- presenza di imprese iscritte all'albo regionale delle imprese forestali.

Con specifico riferimento al solo comparto agricolo:

per l'Azione 2

- **grado di complementarità con l'azione I.1b.2.2 Piattaforma tecnologica bioeconomia (settori prioritari "Agroalimentare", "Chimica verde/Cleantech" ed "Economia circolare") del POR FESR della Regione Piemonte 2014-2020;**
- **numero di operatori agricoli coinvolti;**

per l'Azione 3

- **impatto territoriale in termini di superficie e numero di operatori coinvolti;**
- **presenza di "organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza" con adeguata competenza, disponibilità diretta di infrastrutture di ricerca e personale dedicato ai servizi di consulenza in materia di innovazione .**

Il testo resta immutato a partire da “I temi prioritari dei progetti pilota” fino alla fine della sezione.

Effetti previsti della modifica

Favorire l'attivazione:

- in maniera complementare e sinergica di interventi previsti da programmi regionali cofinanziati da due diversi fondi SIE, perseguendo la strategia S3 regionale e
- di progetti pilota di innovazione che colgano le opportunità offerte dalla richiesta di sicurezza alimentare, di tracciabilità del processo produttivo, di valorizzazione del prodotto in chiave dietetica e salutistica, nonché del binomio prodotto-territorio con un approccio che si faccia carico delle problematiche segnalate dal mondo produttivo, affrontando la gestione complessiva del sistema colturale e garantendo al contempo la sostenibilità ambientale del sistema stesso.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di partenariato

La modifica è congruente con l'AdP.

13: Aiuti di Stato - Modifiche al Capitolo 8.1 “Condizioni generali applicate a più di una misura”

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L'art. 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013 prevede l'applicazione degli artt. 107, 108 e 109 del TFUE per i finanziamenti non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 dello stesso TFUE. Si ritiene pertanto necessario riportare le normative generali applicabili a più di una misura.

Descrizione delle modifiche proposte

Al termine del capitolo 8.1 viene inserito il seguente testo:

Rispetto normativa Aiuti di Stato

Per quanto riguarda i finanziamenti non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare per le misure del PSR comprendenti interventi non ricadenti in ambito agricolo, sono rispettate le disposizioni relative agli Aiuti di Stato precisate negli orientamenti, nei regolamenti e nelle comunicazioni UE che normano tali interventi:

- Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n.1857/2006 (ABER) - (GUUE L 193/2014);
- Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GBER) - (GUUE L 187/2014);
- Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (*de minimis* non agricolo) - (GUUE L 352/2013);
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) - (GUUE C 204/2014);
- Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) - (GUUE C262/2016).

Nel Capitolo 13 “Elementi necessari per la valutazione dell’aiuto di stato” sono precisati i pertinenti regolamenti, gli articoli di riferimento, gli importi assoggettati, il numero SANI dell’eventuale comunicazione/notifica presentata.

Effetti previsti della modifica

Vengono precisate le norme di riferimento per le misure e operazioni soggette alla normativa vigente in materia di Aiuti di stato.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno.

Rapporto tra la modifica e l’Accordo di Partenariato

La modifica non impatta sulla congruenza con l’AdP.

14: Aiuti di Stato - Modifiche alle Misure 3 (Operazione 3.2.1), 4 (Operazioni 4.2.1, 4.3.2, 4.3.4) e 7 (Operazione 7.6.1)

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L'art. 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013 prevede l'applicazione degli artt. 107, 108 e 109 del TFUE per i finanziamenti non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 dello stesso TFUE.

A) A seguito delle comunicazioni effettuate in esenzione per i regimi di aiuto previsti dalle misure 4.2.1, 4.3.2 e 4.3.4, ai sensi del Reg. (UE) 702/2014, e delle successive osservazioni formulate dalla Commissione europea (Unità I.2 "Aiuti di Stato" della DG Agri) con nota Ares(2017)2876343 dell'8 giugno 2017, si rende necessario modificare il testo delle relative misure al fine di renderlo conforme a quanto previsto dal medesimo regolamento.

B) Riguardo l'Operazione 7.6.1, viene introdotta la possibilità di utilizzo del regime "de minimis" nel caso di riqualificazione in funzione di un utilizzo multifunzionale non meramente agricolo e zootecnico.

C) Si coglie inoltre l'occasione per riformulare, a fini di maggior chiarezza, una frase contenuta nel paragrafo "Condizioni di ammissibilità" dell'Operazione 3.2.1 e relativa a quanto stabilito dal Reg. (UE) 702/2014, nonché per correggere un refuso presente nel paragrafo "Importi e aliquote di sostegno", eliminando un riferimento normativo non pertinente.

Descrizione delle modifiche proposte

A) Il testo della **Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali"** viene così modificato.

Al paragrafo "Base giuridica" viene aggiunto il seguente riferimento:

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, in particolare artt. 40 (operazioni 4.3.2, 4.3.4) e 44 (operazione 4.2.1).

Il testo dell' **Operazione 4.2.1 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli"** viene così modificato:

8.2.4.3.5.4. Beneficiari

Imprese agroindustriali attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del TFUE, esclusi i prodotti della pesca, che sostengono l'onere finanziario degli investimenti. Il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell'allegato I del TFUE; in questo caso valgono ~~pertanto~~ le norme previste dall'art. 44 del Reg. (UE) n. 702/2014, come precisato nel Capitolo 13 (Valutazione degli Aiuti di Stato) del PSR: **per le operazioni di trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli l'aiuto sarà concesso unicamente alle PMI; le grandi imprese non sono beneficiarie dell'aiuto.**

Per accedere agli aiuti, almeno il 66% della materia prima trasformata e commercializzata dall'impresa deve essere di provenienza extra aziendale.

8.2.4.3.5.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto i seguenti costi per investimenti materiali:

- costruzione e ristrutturazione di immobili;
- acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature nuovi, **al massimo fino al loro valore di mercato;**

(omissis)

Gli investimenti per rendere più efficiente l'uso dell'energia, per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per la tutela dell'ambiente, per la riduzione dei consumi idrici e la prevenzione degli inquinamenti potranno essere individuati sulla base di linee guida e/o normative nazionali e comunitarie.

Gli investimenti connessi alla produzione di energia da fonti rinnovabili sono comunque esclusi per le PMI che trasformano prodotti agricoli in prodotti non agricoli, conformemente al paragrafo 4 dell'articolo 44 del regolamento (UE) n.702/2014.

Le spese ammissibili saranno determinate ai sensi dell'art. 65 del regolamento (UE) 1303/2013.

I costi ammissibili sono conformi alle seguenti norme:

- articoli 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;
- **articolo 44 del regolamento (UE) n. 702/2014.**

8.2.4.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo pari al 40% della spesa ammissibile. L'aliquota del 40% può essere maggiorata di un ulteriore 20% per gli investimenti sovvenzionati nell'ambito del PEI o quelli collegati a una fusione di organizzazioni dei produttori. La percentuale di aiuto non potrà comunque superare l'80% dei costi ammissibili.

Nel caso delle PMI il cui prodotto ottenuto non ricada nell'Allegato I del TFUE, la percentuale di finanziamento massima è pari al 10% dei costi ammissibili.

Il testo dell'**Operazione 4.3.2 "Interventi di miglioramento infrastrutturale e fondiario"** viene così modificato:

8.2.4.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene investimenti realizzati ...**(omissis)**

Nell'ambito dell'operazione 4.3.2 saranno pertanto attivate due azioni:

- Azione 1: relativa al ripristino di strade e acquedotti rurali al servizio di una pluralità di aziende **agricole;**
- Azione 2: finalizzata a interventi infrastrutturali e di miglioramento a servizio di progetti di ricomposizione fondiaria.

L'azione 1 sarà realizzata nei territori ricadenti nelle tipologie areali C e D e riguarda interventi rivolti al settore agricolo, l'azione 2 negli areali C2 e D.

L'azione 2 relativa alla ricomposizione fondiaria potrà interessare anche superfici forestali, con finalità di riconversione a superfici agricole o di mero accorpamento di tali superfici finalizzato a migliorare le funzioni ambientali e paesaggistiche, che possono esplicarsi efficacemente solo in presenza di una gestione selvicolturale unitaria e omogenea. Si tratta quindi di un miglioramento fondiario ottenuto tramite interventi selvicolturali a macchiatico negativo (prevalentemente tagli di diradamento) ed eventuali ripristini di percorsi di accesso (non espressamente viabilità forestale), ingegneria naturalistica, muretti, adeguamenti alla sicurezza del transito, ecc. I beneficiari sono associazioni fondiarie legalmente costituite, che agiscono anche su terreni appartenenti ad aziende attive nel settore forestale, conformemente all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 702/2014.

(omissis)

8.2.4.3.8.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- **articolo 40 del regolamento (UE) n. 702/2014;**
- D. Lgs 50/2016 (Nuovo codice degli appalti);
- d.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- L.R. 21/2016 (Norme per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali);
- L. 440/1978 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate).

8.2.4.3.8.5. Costi ammissibili

Azione 1:

Investimenti materiali per realizzazione di: *(omissis)*

Azione 2 :

- Investimenti infrastrutturali finalizzati al miglioramento dei terreni, quali ad esempio i lavori per l'apertura o il miglioramento della viabilità, il ripristino dei terrazzamenti, le opere di presa o di adduzione dell'acqua per l'abbeveraggio del bestiame. Sono considerati interventi infrastrutturali quelli a beneficio di più soggetti.

- Investimenti immateriali per:

1) spese di progettazione, direzione dei lavori, oneri per la sicurezza dei cantieri e consulenze specialistiche nella misura massima del 12% delle spese per investimenti materiali, da rendicontare a fattura;

2) stesura del piano di gestione e di miglioramento fino ad un massimo del 10 % delle spese per investimenti materiali.

Per quanto attiene gli investimenti riguardanti il settore forestale, sono ammissibili solo le categorie di spesa di cui al paragrafo 6 dell'articolo 40 del regolamento (UE) n. 702/2014 e nei limiti massimi previsti dallo stesso articolo.

Non saranno inoltre ammesse le spese costitutive delle forme associative.

Per entrambe le azioni, qualsiasi tipologia di intervento di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, sarà esclusa dal sostegno.

Il testo dell' **Operazione 4.3.4 "Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali"** viene così modificato:

8.2.4.3.10.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Sezioni 2.6, 2.9 e 3.10 degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- regolamento (UE) n. 1407/2013;
- regolamento (UE) n. 1408/2013;
- **articolo 40 del regolamento (UE) n. 702/2014;**
- d.lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice degli appalti);
- d.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- legge regionale n.4/2009, Gestione e promozione economica delle foreste;
- D.P.G.R. 8/R 2011 , Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4
- regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 "European Timber Regulation";
- d.p.g.r. 8 febbraio 2010, n. 2/R (Regolamento regionale di disciplina dell'Albo delle imprese forestali del Piemonte).

8.2.4.3.10.5. Costi ammissibili

Azione 1 (viabilità e logistica):

(omissis)

Azione 2 (infrastrutture informatiche):

(omissis)

Per quanto attiene gli investimenti riguardanti il settore forestale, sono ammissibili solo le categorie di spesa di cui al paragrafo 6 dell'articolo 40 del regolamento (UE) n. 702/2014 e nei limiti massimi previsti dallo stesso articolo.

8.2.4.3.10.6. Condizioni di ammissibilità

Azione 1 (viabilità e logistica):

Le operazioni potranno essere realizzate esclusivamente nelle zone montane e dovranno essere prevalentemente a servizio di superfici forestali o a servizio di alpeggi per fini agricolo-pastorali: **nel caso di strade forestali queste dovranno essere aperte al pubblico gratuitamente, contribuendo al carattere multifunzionale delle foreste come previsto dall'art. 40, par.8, del Reg. 702/2014.**

(omissis)

Le macchine, le attrezzature e gli impianti ~~per le lavorazioni forestali~~ potranno essere utilizzati in una o più imprese forestali.

Azione 2 (infrastrutture informatiche):

Le infrastrutture informatiche devono essere destinate a favore degli operatori forestali.

B) Il testo della Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” viene così modificato.

Al paragrafo “Base giuridica” viene aggiunto il seguente riferimento:

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», in particolare per l'operazione 7.6.1.

Il testo dell' **Operazione 7.6.1 “Miglioramento dei fabbricati di alpeggio e di altre strutture zootecniche di pregio ambientale e paesaggistico in montagna”** viene così modificato:

8.2.7.3.7.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- D.lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- **regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» .**

8.2.7.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

(omissis)

I contributi costituenti “aiuto” (riqualificazione in funzione di un utilizzo multifunzionale non meramente agricolo e zootecnico) sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, nei limiti del regime «de minimis».

C) Il testo dell' Operazione 3.2.1 “Informazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità” viene così modificato:

8.2.3.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

(omissis)

Non è concesso alcun finanziamento a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305 /2013 per azioni di informazione e di promozione riguardanti ~~imprese specifiche e~~ marchi commerciali, **né - in merito ai prodotti fuori Allegato 1 del Trattato CE - per azioni di informazione e di promozione mirate a un'impresa specifica o a una particolare marca commerciale.**

8.2.3.3.2.8 Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aliquota di sostegno fissa è del 70% dei costi ammissibili delle azioni di informazione e promozione, come indicato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tuttavia, nel caso di azioni pubblicitarie ~~le medesime saranno valutate nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato~~ a favore ~~della pubblicità~~ dei prodotti agricoli ~~che prevedono un'~~ l'aliquota di sostegno **è fissata fissa pari** al 50 % dei costi ammissibili. La spesa massima ammissibile è di 2 milioni di euro per i gruppi di cui all'art. 3, comma 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento (UE) n. 1308/2013 associati fra loro e di 600.000 euro per le altre categorie di beneficiari.

Effetti previsti della modifica

I testi delle misure vengono adeguati a quanto previsto dai Reg. (UE) n.702/2014 e Reg. (UE) n. 1407/2013.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno.

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La modifica non impatta sulla congruenza con l'AdP.

15: Aiuti di Stato - Modifiche al Capitolo 13

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L'art. 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013 prevede l'applicazione degli artt. 107, 108 e 109 del TFUE per i finanziamenti non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 dello stesso TFUE.

A seguito delle comunicazioni effettuate in esenzione nonché delle modifiche finanziarie proposte, vengono adeguati per le singole misure le basi giuridiche, i riferimenti puntuali dell'aiuto e gli importi finanziari. Vengono inoltre corretti alcuni refusi della precedente versione.

Descrizione delle modifiche proposte

Il testo del capitolo 13 viene così modificato:

13.1.M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Titolo del regime di aiuti: Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art. 38 e 47
FEASR (in EUR): 3.622.080,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): ~~4.777.290,00~~ 4.777.920,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): ~~16.799.370,00~~ 8.400.000,00

Indicazione:*

Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art. 38 e 47 - Aiuto SA.46563(2016/XA)

~~Qualsiasi aiuto concesso per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art 42 del Trattato è conforme agli art. 38 e 47 del Reg. (UE) n.702/2014.~~

~~La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste per la concessione di un aiuto, a inoltrare una notifica individuale a norma dell'art. 108, par. 3 del Trattato e a riportarne i riferimenti relativi.~~

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

(Omissis)

M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Titolo del regime di aiuti: Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art. 48 e 49
FEASR (in EUR): ~~13.237.840,00~~ 215.600,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): ~~17.462.160,00~~ 284.400,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): ~~61.400.000,00~~ 500.000,00

Indicazione:*

Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art. 48 e 49 - Aiuto SA.46564(2016/XA)

~~Qualsiasi aiuto concesso per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato è conforme agli artt. 48 e 49 del Reg. (UE) n.702/2014.~~

~~La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste per la concessione di un aiuto, a inoltrare una notifica individuale a norma dell'art. 108, par. 3 del Trattato e a riportarne i riferimenti relativi.~~

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Titolo del regime di aiuti: Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art. 40 e 44

FEASR (in EUR): ~~14.451.146,00~~ **11.707.080,00**

Cofinanziamento nazionale (in EUR): ~~19.062.643,00~~ **15.442.920,00**

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): ~~33.513.789,00~~ **27.150.000,00**

Indicazione:*

Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014:

- Art. 44 - Aiuto SA.48339 (2017/XA) – operazione 4.2.1 (interventi di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato);

- Art. 40 - Aiuto SA.48340 (2017/XA) - operazioni 4.3.2 e 4.3.4.

Operazione 4.4.3: NON AIUTO SA.48575(2017/N) - decisione C(2017) 7333 del 08.11.2017

~~Qualsiasi aiuto concesso per le operazioni, non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato, di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli (tipo di operazione 4.2.1) rispetta i requisiti di cui all'art. 44 del Reg. (UE) n.702/2014.~~

~~Per i tipi di operazioni 4.3.4 e 4.3.5 sono rispettati i requisiti di cui all'art. 40 del Reg. (UE) n.702/2014.~~

La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste per la concessione di un aiuto, a inoltrare una notifica individuale a norma dell'art. 108, par. 3 del Trattato e a riportarne i riferimenti relativi.

M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

(Omissis)

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Titolo del regime di aiuti: Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"

FEASR (in EUR): ~~4.527.916,00~~ 3.665.200,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): ~~5.972.817,00~~ 4.834.800,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): ~~10.500.733,00~~ 8.500.000,00

Indicazione*:

Operazione 6.4.1: la concessione dell'aiuto avverrà ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Titolo del regime di aiuti: **vedere dettaglio riportato nell'apposito paragrafo.** ~~Aiuto di Stato SA.41647(2016/N) - Italia - "Strategia banda ultralarga"; Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis"~~

FEASR (in EUR): ~~38.419.193,00~~ 20.516.927,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): ~~50.679.121,00~~ 27.064.073,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): ~~89.098.314,00~~ 47.581.000,00

Indicazione*:

- **Operazione 7.1.1: NON AIUTO SA.48576(2017/N) - decisione C(2017) 5686 del 18.08.2017;**

- **Operazione 7.1.2: NON AIUTO SA.48567(2017/N) - decisione C(2017) 7257 del 31.10.2017;**

- **operazione 7.3.1: Aiuto SA.41647(2016/N) - Italia - "Strategia banda ultralarga";**

- **operazione 7.6.1: Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis".**

~~Per la sottomisura 7.3 (infrastrutture per la banda ultralarga) si fa riferimento all'Aiuto di Stato SA.41647(2016/N) - Italia - "Strategia banda ultralarga".~~

~~Ulteriori interventi programmati all'interno della misura e rientranti nel campo di applicazione della normativa sugli aiuti di Stato sono concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".~~

**M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste
(articoli da 21 a 26)**

Titolo del regime di aiuti: Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art. 32, 34, 35, 41
FEASR (in EUR): ~~16.622.760,00~~ **16.980.656,00**
Cofinanziamento nazionale (in EUR): ~~21.927.240,00~~ **22.399.344,00**
Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):
Totale (in EUR): ~~77.100.000,00~~ **39.380.000,00**

Indicazione:*

Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art. 32, 34, 35, 41 - Aiuto SA.46566(2016/XA)

~~Qualsiasi aiuto concesso per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato è conforme agli artt. 32, 34, 35, 41 del Reg. (UE) n.702/2014.~~

~~La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste per la concessione di un aiuto, a inoltrare una notifica individuale a norma dell'art. 108, par. 3 del Trattato e a riportarne i riferimenti relativi.~~

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

(Omissis)

M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

(Omissis)

M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Titolo del regime di aiuti: Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art 36
FEASR (in EUR): ~~2.069.760,00~~ **2.832.984,00**
Cofinanziamento nazionale (in EUR): ~~2.730.240,00~~ **3.737.016,00**
Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):
Totale (in EUR): ~~9.600.000,00~~ **6.570.000,00**

Indicazione:*

Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art 36 - Aiuto SA.46567(2016/XA)

~~Qualsiasi aiuto concesso per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato è conforme~~

~~all'art. 36 del Reg. (UE) n.702/2014.~~

La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste per la concessione di un aiuto, a inoltrare una notifica individuale a norma dell'art. 108, par. 3 del Trattato e a riportarne i riferimenti relativi.

(Omissis)

Effetti previsti della modifica

Vengono aggiornati per le singole misure le basi giuridiche, i riferimenti puntuali dell'aiuto e gli importi finanziari. Vengono inoltre corretti alcuni refusi della precedente versione.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno.

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La modifica non impatta sulla congruenza con l'AdP.

16: Correzione refuso al Capitolo 14 (demarcazione), ai sensi dell'art. 11, lett. c) del Reg. (UE)

1305/2013

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Nel capitolo 14 del PSR “Informazioni sulla complementarità”, si è rilevato un refuso relativo alla demarcazione tra PSR e OCM ortofrutta, in particolare per quanto riguarda gli investimenti nelle imprese di trasformazione e commercializzazione. Si provvede quindi a correggere tale refuso.

Descrizione delle modifiche proposte

Il testo del paragrafo 14.1.1 “Altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune” viene così modificato:

COMPLEMENTARITA' FRA PSR E OCM

SETTORE ORTOFRUTTICOLO

(omissis)

C) Per quanto riguarda gli INVESTIMENTI NELLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE E/O DI COMMERCIALIZZAZIONE,

C.1) Si prevede che il PSR intervenga con la Misura 4 nel seguente modo:

- imprese di trasformazione e/o commercializzazione che non aderiscono ad OP/AOP e non svolgono esse stesse ruolo di OP/AOP per tutte le tipologie di intervento, secondo i limiti di spesa fissati nei bandi;
- imprese di trasformazione e/o commercializzazione che aderiscono ad OP/AOP e svolgono esse stesse ruolo di OP/AOP per investimenti relativi a progetti con costo totale superiore a 300.000 €.

(omissis)

Effetti previsti della modifica

Viene corretto il refuso rilevato, a fini di maggior chiarezza.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno.

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La modifica non impatta sulla congruenza con l'AdP.

17: Modifiche al Capitolo 18 - aggiornamento costi standard

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

A seguito dell'introduzione dei costi standard per le operazioni 8.1 (imboschimento), 8.3 (prevenzione dei danni alle foreste), 8.4 (ripristino dei danni alle foreste) e 8.5 (investimenti per resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali) è necessario integrare il paragrafo 18.2 del PSR inserendo i riferimenti a tali operazioni e ai relativi documenti per la metodologia di calcolo, nonché per la certificazione.

Descrizione delle modifiche proposte

Il paragrafo 18.2 relativo al calcolo dei costi standard, a partire dal terzo capoverso, viene così integrato:

(...)

In relazione all'introduzione di costi standard, si precisa che questi riguarderanno le seguenti misure e tipi di operazioni:

- M01 - tipo di operazione 1.1.1 (formazione per il settore agricolo e per il settore forestale);
- M04 (investimenti), tipo di operazione 4.3.4 (infrastrutture di accesso e gestione delle risorse forestali);
- M08 (foreste), **tipi di operazioni 8.1.1 (imboschimento), 8.3.1 (prevenzione dei danni alle foreste), 8.4.1 (ripristino dei danni alle foreste), 8.5.1 (investimenti per resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali) e 8.6.1 (incremento del potenziale economico delle foreste);**
- **M16, limitatamente al costo del lavoro dell'agricoltore e dell'operatore forestale.**

Per la M01, **nonché per le operazioni 8.3.1, 8.4.1, 8.5.1,** viene allegata la documentazione relativa alla metodologia di calcolo, redatta da Ipla, nonché la certificazione realizzata dalla Società Liguria Ricerche s.p.a.

Analogamente, per le operazioni 4.3.4 e 8.6.1, si allega la documentazione relativa alla metodologia di calcolo; viene inoltre allegata la certificazione relativa alla definizione dei costi, effettuata dal Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria dell'ambiente, del territorio e delle infrastrutture, organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Regionale in ottemperanza a quanto previsto dell'art. 62, comma 2, del Reg. (UE) 1305/2013.

Anche per l'operazione 8.1.1 viene allegata la documentazione relativa alla metodologia di calcolo, nonché la certificazione relativa alla definizione dei costi, effettuata dal Politecnico di Torino.

Per la Misura 16 viene altresì allegata la documentazione relativa alla metodologia di calcolo e la corrispondente certificazione, redatta dall'Università degli Studi Di Torino, Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari.

Inoltre, in relazione alla sovvenzione forfettaria prevista per l'Operazione 16.1.1, Azione 1, viene allegata la documentazione relativa alla metodologia di calcolo, nonché la certificazione realizzata dal medesimo Dipartimento dell'Università di Torino.

Effetti previsti della modifica

Il testo del paragrafo viene aggiornato in base all'introduzione dei costi standard per ulteriori misure e operazioni, rispetto a quelle precedentemente previste.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La proposta non modifica la congruenza con l'AdP.

18: Modifica del principio di selezione sui “giovani agricoltori” nell’Operazione 16.1.1:

definizione di giovane agricoltore

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Nell’operazione 16.1.1, sia l’Azione 1, sia l’Azione 2, riportano il seguente principio di selezione:

“presenza di aziende agricole condotte da giovani agricoltori (persone di meno di 40 anni che si insediano per la prima volta come titolari di un’azienda agricola o che si sono insediati in un’azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione della domanda nell’ambito del regime di pagamento di base)”.

Tale definizione, che trae origine dalla definizione di giovane agricoltore contenuta nel capo V del Reg. (UE) 1307/2013 “Pagamento per i giovani agricoltori” presenta però le seguenti difficoltà di attuazione, difficoltà che si sono rese evidenti nel corso dell’istruttoria per l’ammissione a finanziamento delle domande di sostegno sul Bando 1/2016 dell’operazione:

- il capo V del Reg. (UE) 1307/2013 definisce il giovane agricoltore come una persona che “non ha più di 40 anni” e non, come riportato nella scheda dell’operazione, di “persone di meno di 40 anni”. Si tratta, per quel che riguarda il testo riportato nella scheda, di un refuso che è necessario correggere al fine di rendere coerente la definizione di giovane agricoltore con quella del Regolamento da cui essa è stata originariamente tratta;
- il principio di selezione fa riferimento esplicito alla definizione di giovane agricoltore ai sensi del primo pilastro PAC ma non contempla esplicitamente la definizione di giovane agricoltore ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 e del PSR della Regione Piemonte. Al fine di correggere quello che appare essere un elemento di incoerenza interna del Programma, è pertanto necessario correggere tale criticità, prevedendo esplicitamente la definizione di “giovane agricoltore” ai sensi del PSR della Regione Piemonte e non solo del primo pilastro della PAC.

Descrizione delle modifiche proposte

Nell’operazione 16.1.1, sia l’Azione 1, sia l’Azione 2 il principio di selezione:

~~*“presenza di aziende agricole condotte da giovani agricoltori (persone di meno di 40 anni che si insediano per la prima volta come titolari di un’azienda agricola o che si sono insediati in un’azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione della domanda nell’ambito del regime di pagamento di base)”.*~~

è sostituito dal seguente:

“presenza di aziende agricole condotte da giovani agricoltori ai sensi del Capo V del Regolamento (UE) 1307/2013 o della definizione di cui all’ Operazione 6.1.1 del PSR”

Effetti previsti della modifica

Rendere il principio di selezione (e il conseguente criterio di selezione) pienamente coerente con le definizioni di “giovane agricoltore” di cui al primo pilastro della PAC e del PSR 2014–2020 della Regione Piemonte.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l’Accordo di partenariato

La modifica è congruente con l’AdP.

19: Modifiche all'Operazione 10.1.8 – inserimento nuova razza

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La razza bovina Bruna Linea Carne è una razza locale allevata sull'arco alpino ed ha una tradizione secolare in quanto la diffusione nel versante alpino italiano iniziò attraverso la Lombardia nel XVI secolo. Negli anni '70 del secolo scorso la razza Bruna Linea Carne è tuttavia quasi completamente scomparsa a causa del massiccio ricorso all'incrocio con tori di provenienza americana, generando una razza, la "Bruna" con attitudine esclusivamente da latte, avente caratteristiche non idonee all'allevamento montano. La popolazione di Bruna Linea Carne, più rustica e a duplice attitudine, è stata mantenuta in pochi sporadici casi (circa 10 allevamenti) nelle zone montane del Vercellese, Novarese e del Cusio Ossola come razza allevata in purezza che si ritiene possa beneficiare del premio previsto dall'operazione.

Descrizione delle modifiche proposte

Si ritiene opportuno inserire tra le razze ammissibili per l'Operazione 10.1.8 "Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono" la razza bovina Bruna Linea Carne in quanto circa 150 capi, che ai fini del premio dovranno essere iscritti a Registro anagrafico, sono allevati in Piemonte nelle zone montane del Vercellese, Novarese e Cusio Ossola, in sistemi zootecnici basati prevalentemente su risorse foraggere ottenute da prato e pascolo.

Il testo dell'Operazione 10.1.8 viene così modificato:

8.2.9.3.8.10 Informazioni specifiche della misura

(Omissis)

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Le razze interessate ammissibili al sostegno sono le seguenti:

- Specie BOVINA: Razza: Pezzata Rossa D'Oropa, Varzese o Tortonese, Valdostana Pezzata Nera, Barà-Pustertaler, **Bruna Linea Carne**

(Omissis)

Viene inoltre aggiornata la successiva immagine "Certificazione dei capi animali", inserendo i riferimenti alla nuova razza.

L'Allegato al PSR "Descrizione delle razze a rischio estinzione Misura 10" viene integrato di conseguenza, con l'aggiunta della scheda tecnica relativa alla medesima razza, riportata di seguito alla presente.

Effetti previsti della modifica

Aumento delle adesioni all'operazione di circa una decina di beneficiari per un totale di circa 150 capi a premio.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La modifica non impatta sulla congruenza con l'AdP.

LA RAZZA BRUNA LINEA CARNE

Origine e sviluppo della razza

La razza originaria della Svizzera, si è diffusa sin dal XVI secolo a Sud del Gottardo "amalgamandosi" con i ceppi autoctoni precedentemente allevati nelle valli alpine.

La razza Bruna nel XIX secolo si diffuse non solo nei paesi vicini: Austria, Germania e Italia (in Lombardia la diffusione era in effetti iniziata già secoli prima) ma anche in paesi lontani.

La sua formazione avvenne inevitabilmente mediante il ricorso all'incrocio con razze specializzate per la produzione di latte non solo perché questo era l'obiettivo degli allevatori ma anche perché il basso numero di soggetti importati dalla Svizzera, sparsi per di più in diversi stati ha reso inevitabile il ricorso all'incrocio (come nella formazione di quasi tutte le razze). La razza derivata aveva caratteristiche ben diverse da quelle della Bruna svizzera: una taglia nettamente superiore e priva di attitudine alla produzione alla carne, con elevati fabbisogni nutritivi non soddisfatti dai foraggi di montagna.

Oggi si evidenzia un ritorno alla razza Bruna Linea Carne grazie ai vantaggi ottenuti dall'allevamento della razza originale: razza robusta e a duplice attitudine, ottima adattabilità all'allevamento con vacche nutrici e produzione di carne di qualità eccellente.

Consistenza e distribuzione geografica

La razza Bruna linea carne viene allevata in Austria, Germania, Alto Adige e particolarmente in Svizzera, dove risultano registrati circa 5.000 capi con certificato genealogico, allevati con successo al fine di raggiungere una duplice attitudine produttiva.

Si tratta di una razza locale allevata sull'arco alpino ed ha una tradizione secolare. Negli anni '70 del secolo scorso la razza Bruna linea carne è tuttavia quasi completamente scomparsa a causa del massiccio ricorso all'incrocio con tori di provenienza americana. Oggi, **in Italia si contano circa 1500 capi di razza Bruna Linea Carne (detta anche Bruna originale), di cui circa 150 allevati in Piemonte nelle zone montane del Vercellese, Novarese e del Cusio Ossola.**

Caratteristiche della razza

Il disciplinare del libro genealogico dei bovini di razza Bruna, ha in previsione due registri genealogici separati, uno della Bruna e l'altro della Bruna linea carne. Nelle more dell'istituzione del registro genealogico della Bruna linea carne, l'appartenenza alla razza è attestata da apposita segnalazione sul certificato genealogico di ogni capo, rilasciato dall'Organismo di gestione del libro genealogico.

Sono state definite separatamente le caratteristiche generali e morfologiche della Bruna, che presenta spiccate attitudini per la produzione di latte e della Bruna linea carne, orientata invece alla duplice attitudine, che sono pertanto considerate razze diverse tra loro.

a) Caratteri esteriori

FEMMINE

Mantello: marrone da sorcino a castano, uniforme. Musello: scuro, ardesia contornato di bianco. Unghie nere. Conformazione armonica con buone proporzioni tra le ampiezze e le altezze. Peso di 500-600 kg in età adulta.

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DESIDERABILI

Rusticità e solidità accompagnate da buona mole. Di seguito sono elencati i principali aspetti:

Anteriore: testa non pesante con narici e mandibole larghe, corna abbastanza sottili (è ammessa da decornificazione), collo abbastanza lungo, garrese definito senza vuoto retroscapolare, spalle armonicamente fuse con il collo, petto ampio, arti in appiombio, ben distanziati, con ossatura solida.

Linea dorsale: rettilinea, con lombi larghi e forti.

Groppa: livellata e con buone dimensioni, attacco della coda non rilevato, non infossato o rientrato; coda abbastanza sottile.

Arti posteriori: in appiombio, forti, con ossatura solida; cosce giustamente muscolose anche se non eccessivamente arrotondate; garretti robusti ed esenti da tare.

Piedi: forti, ben piazzati con unghia dura e resistente.

Mammella: saldamente attaccata, non spaccata, quarti regolari

Legamento: sospensorio mediano abbastanza forte.

Capezzoli: di giuste dimensioni, non troppo lunghi e/o grossi, uniformi, perpendicolari.

Piano inferiore mammella: parallelo al suolo ed al di sopra della linea dei garretti in relazione al numero dei parti.

MASCHI

Le caratteristiche morfologiche sono analoghe a quelle illustrate per le femmine ad esclusione degli aspetti specifici di quest'ultime e con ovvio riguardo alla mascolinità che si riflette in una maggior mole e in una maggior solidità e robustezza di ogni singola parte.

Assenza di gravi difetti riconosciuti trasmissibili alla discendenza.

b) Caratteri produttivi

La razza Bruna Linea Carne è una razza a duplice attitudine: latte e carne. Il latte è utilizzato per la produzione di formaggi tipici di montagna.

La razza è estremamente adatta alla produzione di carne di qualità eccellente, anche in condizioni di allevamento estensivo con accrescimenti che si attestano tra 1,2 e 1,3 kg al giorno. È una razza relativamente tardiva, ma molto robusta e longeva.

Sistema di allevamento

Viene allevata principalmente nel fondovalle e nelle zone montane; la transumanza estiva interessa il 90% degli allevamenti.

Il sistema di allevamento è analogo a quello di altre razze a duplice attitudine, con una radicata abitudine al foraggiamento al pascolo.

La razza Bruna Linea Carne viene allevata in aziende agricole di tipo familiare condotte in forma perlopiù estensiva. La razza è richiesta anche dagli allevamenti con vacche nutrici.

Organismo di gestione del Libro genealogico

A.N.A.R.B. Associazione nazionale allevatori bovini razza Bruna - Ufficio centrale del Libro genealogico – 37012 VERONA. (Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n. 598 del 27 Aprile 1960).

Uffici periferici del Libro Genealogico c/o Associazioni Provinciali Allevatori delle aree di allevamento.